

ADOZIONI E POLIGENITORIALITÀ

ADOPTIONS AND POLY-PARENTING

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 13, agosto 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 646-681



Marco RIZZUTI

ARTÍCULO RECIBIDO: 3 de junio de 2020

ARTÍCULO APROBADO: 16 de julio de 2020

RESUMEN: Il saggio prende spunto dai recenti sviluppi che hanno visto il superamento di alcuni postulati connessi alla cosiddetta *imitatio naturae* nelle adozioni, ad esempio con riferimento al genere dei soggetti coinvolti, per valutare come un'evoluzione comparabile potrebbe riguardare anche il profilo attinente al numero dei genitori.

PALABRAS CLAVE: Adozioni; poligenitorialità; ordine pubblico; famiglie di fatto.

ABSTRACT: *The paper takes into consideration how the recent developments of adoptions law overcame the principle of “imitatio naturae” with regard to the parents’ gender, in order to evaluate if and how a similar development could impact on the parents’ number.*

KEY WORDS: *Adoptions; poly-parenting; public policy; de facto families.*

SUMARIO.- I. ADOZIONI E IMITATIO NATURAE. – II. LE IPOTESI DELLA POLIGENITORIALITÀ. – III. POLIGENITORIALITÀ E ORDINE PUBBLICO. – IV. PROSPETTIVE DI GIURIDIFICAZIONE DEI RAPPORTI POLIGENITORIALI DI FATTO

I. ADOZIONI E IMITATIO NATURAE.

Molti dei dibattuti sviluppi che hanno interessato il diritto delle adozioni attengono, com'è ben noto, al problema del significato e del valore da attribuire alla cosiddetta *imitatio naturae*. Anche in questo caso, però, il richiamo ad una naturalità del rapporto familiare, qualunque cosa si voglia intendere con tale espressione¹, non si configura come una categoria ontologica al di fuori della storia ma si trasforma con il divenire di questa.

Nel passato della tradizione romanistica il parametro della *imitatio naturae* tendeva ad escludere che le donne potessero adottare, giacché non avendo costoro “in natura” la potestà sui loro figli non avrebbe avuto alcun senso consentire che l'acquisissero su quelli altrui². I diritti positivi non mancarono tuttavia di introdurre deroghe a tale assunto³, e può essere interessante considerare come i giuristi anche con riferimento ad esse argomentassero per valutare l'ancor più spinosa questione se, ulteriormente derogando al canone dell'*imitatio*, pure gli eunuchi, cioè il *tertium genus hominum*⁴, potessero o meno adottare⁵.

- 1 Occorrerebbe anzitutto misurarsi con la questione di che cosa è “naturale”, e poi valutare se tale qualificazione abbia anche riflessi sul piano del dover essere: cfr. HUME, D.: *Trattato sulla natura umana*, London 1739-1740, trad. it., Roma-Bari 1982, pp. 496-502.
- 2 Cfr. GAIO, *Institutiones*, I.104: “*Feminae vero nullo modo adoptare possunt*”. Com'è noto, infatti, l'adozione romana delle origini consisteva in accordi solenni per effetto dei quali un *pater familias* si sottometteva alla potestà di un altro (*adrogatio*), oppure un *filius familias* veniva fatto passare dalla potestà di un *pater* a quella di un altro (*adoptio*): entrambi schemi “naturalmente” incompatibili con la partecipazione di una donna.
- 3 In epoca tardoromana l'adozione iniziò ad essere concessa in via eccezionale alle donne «*ex indulgentia principis ad solacium liberorum amissorum*», secondo la formula accolta dalla compilazione giustiniana (*Inst. I.11.10*). Si veda in proposito, anche per ulteriori riferimenti, SCIORTINO, S.: “Sull'adozione da parte delle donne”, *Ann. Sem. Giur. Univ. Palermo*, 2006, pp. 1-40.
- 4 Così li definiva ELIO LAMPRIDIO, *Historia Augusta, Vita di Alessandro Severo*, 23.7.
- 5 HEINECCIUS, G.G.: *Prelezioni degli elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni*, trad. it. di CALISTI, G.A., Bologna, 1835, I, p. 133, oltre a spiegare che le donne non possono adottare, cioè appunto acquisire la potestà su figli altrui, dato che “l'adozione imita la natura”, precisava che non possono farlo nemmeno i cantanti castrati, in quanto impossibilitati a generare figli, sempre “giacché l'adozione imita la natura”, e che va quindi considerata assurda la Novella 26 di Leone VI, con cui era stata riconosciuta agli eunuchi la capacità di adottare. In maniera del tutto diversa aveva argomentato l'Imperatore bizantino in questione, che legiferò al riguardo nella fase iniziale del suo regno, quando aveva bisogno dell'appoggio dei potenti eunuchi di corte, proclamando che il suo intervento era giusto proprio in quanto offriva un rimedio

• Marco Rizzuti

Ricercatore di Diritto Privato, Università degli studi di Firenze. E-mail: marco.rizzuti@unifi.it

In tempi molto più vicini a noi si è quindi vivacemente dibattuto, e si dibatte tuttora, se il valore insito nell'*imitatio naturae* sia d'ostacolo al riconoscimento di adozioni omogenitoriali. Invero, a livello europeo è ormai pacifico che l'omosessualità di una persona non possa di per sé considerarsi ostativa alla tutela dei suoi rapporti con i figli né pregiudizievole per i loro interessi⁶, ed anche che l'orientamento sessuale non possa da solo assurgere a criterio per distinguere fra coppie con riferimento alla possibilità di accedere ad istituti adozionali⁷. Resta tuttavia legittima una distinzione basata su tale parametro ai fini dell'accesso al matrimonio⁸, cui si correla quello all'adozione con efficacia piena, oppure a diverse modalità di giuridificazione della vita familiare, cui possono anche correlarsi, a tutela dei *best interests* dei minori coinvolti, distinte forme di adozione più limitate nei presupposti e nell'efficacia⁹. Se dunque, per lo meno da un punto di vista

giuridico alle conseguenze della mutilazione che gli uomini avevano loro inflitto (cfr. CREAZZO, T.: "Le novelle di Giustiniano I e di Leone VI sull'eunuchia: interesse politico o filantropia?", *Bizantinistica*, 2007, pp. 159-174). E, dall'altra parte, un diverso, ma coevo, traduttore italiano dello stesso J.G. Heinecke riteneva prospettabili eccezioni in favore dei cantanti castrati laddove vigessero leggi locali che, in deroga al diritto romano, ammettevano all'adozione persone dell'uno e dell'altro sesso senza distinzioni, come nel caso dell'art. 266 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (COMERCI, N., *Lo studio del diritto romano, ovvero le Istituta e le Pandette messe a confronto cogli articoli di tutte le parti del Codice nelle Recitazioni di Eineccio: versione italiana con note*, Napoli, 1830, I, p. 109).

- 6 Il riferimento è a CEDU, *Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal*, 21 dicembre 1999, n. 33290/96, che aveva ritenuto inaccettabile in quanto discriminatoria la decisione dei giudici lusitani, i quali, ritenendo che un minore debba comunque "vivere in una famiglia portoghese tradizionale", avevano accolto l'istanza di una ex moglie intesa ad impedire all'ex marito, convivente con un altro uomo, di avere contatti con la figlia. Al principio consacrato in sede europea, hanno quindi aderito anche i giudici italiani con Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, *Giur. it.*, 2013, p. 5, con nota di PAPPARO B. Nella specie era un padre musulmano, ed a quanto pare responsabile di atti di violenza, a chiedere che alla madre, convivente con un'altra donna, non venisse riconosciuto l'affidamento condiviso del figlio, ma ai supremi giudici tale convivenza familiare deve alla fine essere risultata meno aliena del più arcaico patriarcato, per cui hanno statuito, con una formula molto spesso ripresa nella successiva giurisprudenza, che il considerare l'inserimento del minore nella famiglia omoparentale come causa di possibili ripercussioni negative è frutto non già di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un «mero pregiudizio».
- 7 Infatti, la giurisprudenza europea non ha mai riconosciuto un diritto all'adozione in quanto tale, ma ha fatto in più occasioni leva sul principio di non discriminazione: così, se un Paese ammette l'adozione del minore da parte del *single*, non può escludere un particolare *single* solo per il suo orientamento omosessuale (CEDU Grand Chamber, *E.B. vs. France*, 22 gennaio 2008, n. 43546/02), e se ammette l'adozione del figlio di un convivente di fatto da parte dell'altro nell'ambito delle coppie eterosessuali non può negarlo in quelle coppie omosessuali (CEDU Grand Chamber, *X & Others vs. Austria*, 19 febbraio 2013, n. 19010/07).
- 8 La giurisprudenza europea ha infatti escluso che sussista un obbligo di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali (CEDU, *Schalk & Kopf vs. Austria*, 24 giugno 2010, n. 30141/04), in quanto la Convenzione impone solo di non negare loro qualsiasi riconoscimento giuridico (CEDU, 21 luglio 2016, *Oliari & Others vs. Italy*, nn. 18766/11 e 36030/11), per cui, se la possibilità di adottare il figlio del *partner* viene negata con riferimento a tutte le convivenze di fatto e limitata alle coppie sposate, non vi è discriminazione anche laddove le coppie omosessuali non possano accedere al matrimonio (CEDU, *Gas and Dubois vs. France*, 15 marzo 2012, n. 25951/07).
- 9 Ad oggi in Europa occidentale prevale largamente un modello in cui le coppie *same-sex* possono sposarsi ad accedere ad un'adozione congiunta con efficacia piena anche di minori in stato di abbandono, ma esistono pure ordinamenti, fra i quali l'esempio più significativo è quello italiano, in cui tali coppie possono invece accedere non già al matrimonio ma all'unione civile o alla convivenza che risultano compatibili (secondo un orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di merito a partire da Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 2, p. 109, con nota di LONG, J., e poi in quella di legittimità a partire da Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 1135, con nota di FERRANDO, G.: "Il problema dell'adozione del figlio del *partner*", *ibidem*, pp. 1213-1219, ed obliquamente convalidato dall'art. 1, comma 20, della l. 20 maggio 2016, n. 76) solo con l'adozione in casi particolari del figlio del *partner* ex art. 44, comma 1, lett. d, della l. maggio 1983, n. 184, che ha effetti limitati in quanto sussiste in alcune gravi ipotesi una possibilità di revoca e soprattutto non si instaurano rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante, ancorché una, per ora, isolata pronuncia abbia messo in dubbio la perdurante vigenza di

occidentale, un'esclusione assoluta e "per natura" delle persone omosessuali non è meno anacronistica di quella delle donne, tuttavia il riconoscimento di adozioni omogenitoriali straniere con efficacia piena in ordinamenti come quello italiano, che ammettono solo meccanismi adozionali più limitati, può rappresentare ancora oggi una questione aperta¹⁰.

Da un diverso punto di vista, vale la pena ricordare che per secoli è apparsa fuori discussione la piena naturalità dell'adozione di un singolo da parte di un altro singolo, giacché anzi essenzialmente solo in questo consisteva l'adozione romanistica, a conferma di come in tale tradizione culturale il riferimento alla *natura* avesse alla fine ben poco di biologistico, mentre oggi si tende comunemente a ritenere che tanto l'*imitatio naturae* quanto la tutela dei *best interests of the child* impongano il riferimento alla coppia, magari anche omosessuale, anziché al genitore *single*. Ciò non toglie però che, si tratti di residui storici o di recenti elaborazioni pretorie, forme di adozione da parte di persone singole, ancorché con effetti non pieni, trovino tuttora significativi spazi di rilevanza¹¹.

II. LE IPOTESI DELLA POLIGENITORIALITÀ.

Un ulteriore approccio alla questione può essere però rappresentato dalla considerazione della situazione per così dire inversa rispetto a quella appena menzionata: come si pone rispetto al canone dell'*imitatio naturae* l'ipotesi della costituzione tramite procedimenti adozionali di rapporti genitoriali con più di due soggetti?

Il tema della poligenitorialità presenta certamente dei profili di novità al confronto con le *vexatae quaestiones* dell'adozione omogenitoriale o di quella da

tale limite (Trib. Min. Bologna, 25 giugno 2020, in www.articolo29.it, con nota di SCHILLACI, A.). Si possono vedere al riguardo, anche per ulteriori riferimenti: FARINA, M.: "L'adozione omogenitoriale dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76: ubi lex voluit... tacuit?", *Pol. dir.*, 2017, 1, pp. 71-96; TUCCARI, E.: "Primo via libera della Corte di Cassazione alla c.d. "stepchild adoption" del partner omosessuale: un caso di creatività giurisprudenziale?", in AA. VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione civile* (a cura di C. GRANELLI), Milano, 2017, pp. 33-53; SALVI, G.: *Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità*, Napoli, 2018; EMILIOZZI, E.A.: "L'adozione da parte di partners di unioni civili", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 2, p. 799 ss.; LORENZETTI, A.: "Le nuove sfide della genitorialità: il caso dell'omogenitorialità e il ruolo della Costituzione", *Riv. Biodiritto*, 2019, 2, pp. 631-644.

10 Trib. Min. Firenze, con due provvedimenti del 7 marzo 2017, entrambi in www.articolo29.it, con nota di SCHILLACI, A., ha ritenuto riconoscibili e non contrastanti con l'ordine pubblico le adozioni omogenitoriali ad efficacia piena decretate rispettivamente dalle autorità inglesi e da quelle americane, e nello stesso senso si sono poi pronunciate App. Milano, 9 giugno 2017, www.articolo29.it, con nota di WINKLER, M., e App. Potenza, 9 aprile 2020, *Quotidiano del Diritto*, 20 aprile 2020. Frattanto, però, Cass., ord. 11 novembre 2019, n. 29071, www.articolo29.it, ha rimesso la questione della riconoscibilità di tali adozioni alle Sezioni Unite sollevando forti dubbi al riguardo, ed il caso risulta, alla data di consegna di questo scritto, ancora pendente.

11 Nell'ordinamento italiano l'adozione da parte di una persona singola è possibile, oltre che nell'ipotesi codicistica dell'adozione del maggiorenne che serba le tracce dell'istituto romanistico (art. 291 ss. c.c.), anche nell'adozione in casi particolari ex art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184: per un caso recente si può vedere Cass., 26 giugno 2019, n. 17100, www.altalex.com, in cui si è messo in evidenza come un'anziana donna *single* possa rivelarsi pienamente idonea a farsi carico della cura di un minore.

parte di un genitore singolo, ma sarebbe d'altra parte errato ritenere che forme di genitorialità collettiva non abbiano a loro volta un significativo retroterra storico. Si è anzi potuto sostenere che la genitorialità riferita ad un gruppo sia più antica di quella binaria, e che una siffatta configurazione del rapporto familiare avrebbe rappresentato la normalità in determinati contesti, in cui, non essendosi affermata la monogamia, o almeno la poliginia e comunque un qualche meccanismo di controllo sulle condotte procreative, la tracciabilità del riferimento della discendenza ad una specifica coppia sarebbe stata di fatto impossibile¹². Ma, anche al di fuori di tale schema, la ricerca antropologica offre un panorama variegato e complesso delle possibili ulteriori forme di genitorialità condivisa¹³. E, d'altra parte, venendo al

- 12 Forme di genitorialità collettiva erano attribuite dagli storici antichi non solo a remote genti scitiche che avrebbero praticato la comunione delle mogli e di conseguenza anche quella dei figli (cfr. PIASERE, L.: "La terminologia di parentela degli uomini giusti", *Quad. del ramo d'oro online*, 2008, 1, pp. 13-23), proponendo un modello ammirato dai filosofi (cfr. PLATONE, *La Repubblica*, 457d, e PLATONE, *Timeo*, 18d), ma anche agli Etruschi e ad altri popoli dell'Italia antica, presso i quali secondo Teopompo di Chio (in MÜLLER, K.O.: *Fragmenta Historicorum Graecorum*, Paris, 1841, I, p. 315, fragm. 222) vigeva l'uso di «κοινὰς ὑπάρχειν τὰς γυναικάς» e quindi di «τρέφειν... πάντα τὰ γινόμενα παῖδια, οὐκ εἰδότες οὗτο πατρός ἕστιν ἕκαστος». Peralto, PLUTARCO, *Comparatio Lycurgi et Numae*, 3.1.1-3, con riferimento alla poliandria dei Lacedemoni parlava proprio di «τεκνώσεις κοινωνία», benché SENOFONTE, *Costituzione degli Spartani*, I, 9, precisasse che questi figli comuni non erano però tali ai fini successori. Del resto, gli antropologi hanno avuto modo di osservare che ancora nei primi decenni del Novecento gli originari abitanti dell'Australia e delle Trobriand ignoravano il ruolo del maschio e della copula nella procreazione, credendo che le donne generassero da sole, o grazie a spiriti ed energie naturali, il sesso servisse solo al piacere e contribuire ad allevare i nati fosse un dovere collettivo, per cui erano in grado di concepire soltanto una parentela in linea femminile (cfr. MALINOWSKI, B.: *The Family among the Australian Aborigines*, London, 1913, e MALINOWSKI, B.: *The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia*, London, 1932). Si è quindi ragionevolmente ipotizzato che anche i nostri antenati avessero accolto credenze similari, di cui sarebbero rimaste delle tracce in quelle figure di deità classiche cui veniva attribuita una riproduzione per partenogenesi (cfr. HARTLAND, E.S.: *Primitive Paternity*, London, 1909; GRAVES, R.: *I miti greci*, London, 1955, trad. it., Milano, 1963, I, pp. 5-16), come nel caso della Giunone «sine coniuge mater» di Marte in OVIDIO, *Fasti*, V, 241, o anche in quello delle ironiche elucubrazioni settecentesche dedicate a *Lucina sine Concubitu* e *Concubitus sine Lucina* (SIBIROLI, L.S.: *Libertine o madri illibate*, Venezia, 1989). Solo ad un certo punto, il leggendario Cecrope, primordiale sovrano dell'Attica, avrebbe scoperto che i figli vengono procreati non soltanto dalla madre ma anche dal padre, ed avrebbe quindi introdotto il matrimonio monogamico, in luogo della prevalente κοινωγάμια, privando al contempo le donne dei diritti politici (cfr. ARISTOFANE, *Plutus*, scolio al v. 773; ATENEO, *Deipnosophistae*, 13, 555c-555d; SANT'AGOSTINO, *De civitate Dei*, 18, 9; GIOVANNI DI ANTIOCHIA, in MÜLLER, K.O.: *Fragmenta Historicorum Graecorum*, Paris, 1841, IV, p. 547, fragm. 13; KERÉNYI, K.: *Gli eroi della Grecia*, Zurich, 1958, trad. it., Milano, 1997, p. 209). Tradizioni analoghe riguardano anche ulteriori figure che vari altri popoli hanno collocato alle origini delle rispettive civiltà, quali Menes per gli Egizi, Swetaketu per gli Indiani, Fou Hi per i Cinesi, Njavvis e Atjjs per i Lapponi (cfr. WESTERMARCK, E.: *The History of Human Marriage*, London, 1891, pp. 8-9), anche se si tratta beninteso di semplificazioni che concentrano in capo ad un'unica figura la realizzazione di un processo storico che ha probabilmente impiegato secoli per compiersi (cfr. FRANCIOSI, G.: *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, 1978).
- 13 Così, presso genti africane o d'origine africana si incontrano forme di maternità collettiva nei rapporti tra donne giovani e anziane nonché tra co-mogli o cognate (cfr. LALLEMAND, S.: "Génitrices et éducatrices mossi", in *L'Homme*, 1976, pp. 109-124; HILL COLLINS, P.: "Black Women and Motherhood", in AA. VV.: *Motherhood and Space* (a cura di S. HARDY, C. WIEDMER), New York, 2005, pp. 149-159), ma anche l'idea che gli zii materni maschi sono anch'essi "madri" dei figli delle loro sorelle (cfr. RADCLIFFE-BROWN, A.R.: "The Mother's Brother in South Africa", *South African Journal of Science*, 1924, pp. 542-555; EVANS-PRITCHARD, E.: *Kinship and Marriage among the Nuer*, London, 1951, p. 162; SACK, P.: "Law, Language, Culture. Verbal Acrobatics and Social Technology", *Journal of Legal Pluralism*, 1998, pp. 15-35; MIDDLETON, K.: "How Karembola men become mothers", in AA. VV.: *Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship* (a cura di J. CARSTEN), Cambridge UK, 2000, pp. 104-127; REMOTTI, F.: "Fare figli, con chi? Tra famiglie e antropo-poiesi", *Anuac*, 2013, pp. 78-87), mentre alcune popolazioni oceaniche conoscono prassi per cui il gruppo familiare esteso sottrae il figlio alla coppia genitoriale (FIRTH, R.: *We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia*, London, 1936, pp. 204-206) oppure le coppie si scambiano o comunque si cedono i figli cooperando di fatto nel crescerli (MEAD, M.: *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, New York, 1935, pp. 193-194; COLLARD, C., ZONABEND, F., "Parenté sans sexualité. Le paradigme occidental en question", *L'Homme*, 2013, pp. 29-58).

mondo moderno, prassi e proposte miranti a collettivizzare la genitorialità si sono affacciate specie nelle fasi rivoluzionarie, all'insegna di una frontale contestazione proprio dei vincoli e degli assetti della famiglia "tradizionale"¹⁴.

Nell'odierno contesto ordinamentale l'ipotesi deve essere presa in considerazione anzitutto alla luce di come questi ultimi assetti siano profondamente mutati da svariati punti di vista. Ai nostri fini lo snodo fondamentale è quello della trasformazione del rapporto genitoriale da una configurazione in termini di autorità da esercitare sul figlio, per cui si pone anzitutto un problema di concentrazione e, per così dire, di governabilità, in quanto occorre chiaramente identificare il titolare del potere o comunque, nel caso in cui l'attribuzione sia in qualche modo ripartita, il decisore di ultima istanza¹⁵, ad una affatto diversa configurazione in termini di responsabilità per l'adempimento di obbligazioni di fonte legale in favore del figlio creditore, il quale, come del resto ogni creditore, potrebbe avere tutto l'interesse a contare su di una allargata pluralità di condebitori in solido¹⁶. È in questa logica che ci sembra vada intesa anche la recente emersione di vari meccanismi di tutela dell'interesse del minore al mantenimento di rapporti con figure ulteriori rispetto ai due genitori legali e che, pure in caso di piena adeguatezza di costoro, ad essi si affiancano, senza implicare valenze sostitutive, nell'adempimento di prestazioni in favore del minore.

- 14 Una tradizione di pensiero utopistico favorevole ad un siffatto dissolvimento dei vincoli familiari risale al pensiero greco (cfr. DAWSON, D.: *Cities of the Gods: Communist Utopias in Greek Thought*, Oxford, 1992) e riaffiora in quello di ribelli ed eretici in ambito sia islamico (cfr. CRONE, P.: *The Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zoroastrianism*, Cambridge MA, 2012, pp. 391-438) sia cristiano, dai Dolciniani (resi celebri da Eco, U.: *Il nome della rosa*, Milano, 1980) sino a T. Campanella. I processi sulla paternità naturale del periodo giacobino fecero emergere anche la vicenda di un figlio, non a caso chiamato Liberté, nato e cresciuto nell'ambito di un *ménage à trois* fra il padre, la di lui moglie sterile ed un'altra donna (DESAN, S.: "Qu'est-ce qui fait un père? Illégitimité et paternité de l'an II au Code Civil", *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2002, 4, pp. 949-950). Una delle prime moderne teorizzazioni del poliamore si deve a FOURIER, C.: *Le Nouveau Monde Amoureux*, Paris, 1816 (ma inedito sino al 1967), ed un tentativo di attuazione alla comunità costituitasi ad Oneida, New York, nel 1848. In seguito, i legislatori della Norvegia nel 1915 e dell'Ucraina sovietica negli Anni Venti, allo scopo di agevolare la ricerca della paternità naturale e disincentivare l'infamante *exceptio plurium concumbentium*, che spesso veniva strumentalmente fatta risultare fondata per mere ragioni di solidarietà maschile, arrivarono a stabilire che gli asseriti *concumbentes*, anziché essere tutti deresponsabilizzati, dovessero tutti contribuire congiuntamente al mantenimento del nato (cfr. ANTOKOLSKAIA, M.: *Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia*, Antwerp-Oxford, 2006, pp. 237, nt. 30, e 240). Frattanto, F.T. Marinetti in un manifesto-programma del settembre 1918, in «*Roma futurista. Giornale del partito politico futurista*», auspicava il totale superamento delle strutture familiari in favore del libero amore e di una correlativa diretta assunzione da parte dello Stato delle funzioni genitoriali (cfr. UNGARI, P.: *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, 1974, p. 219, testo e nt. 5), anticipando idee poi messe in pratica da G. D'Annunzio durante quella Reggenza fiumana che molti interpreti avrebbero letto come una sorta di Sessantotto *ante litteram* nel segno della fantasia al potere (cfr. SALARIS, C.: *Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume*, Bologna, 2008).
- 15 Ancora nei dibattiti che precedettero l'approvazione della riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 19 maggio 1975, n. 151, come ricorda BIANCA, C.M.: *Le autorità private*, Napoli, 1977, p. 10, era stata avanzata la proposta di mantenere una qualche forma di prevalenza del padre allo scopo di garantire la permanenza di un potere decisionale che tutelasse l'unità della famiglia, secondo la nota formula dell'art. 29, comma 2, Cost.
- 16 Alludiamo, naturalmente, al passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale, in forza della riforma di cui alla l. 10 dicembre 2012, n. 219, ed al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, di attuazione della stessa: sia consentito rinviare sul punto a RIZZUTI, M.: "Che cosa rimane delle potestà familiari?", in AA. VV.: *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. Bianca* (a cura di P. SIRENA, A. ZOPPINI), Roma, 2018, p. 191 ss.

Fra questi rapporti che possiamo indicare come para-genitoriali vanno infatti considerati quello con i parenti, ed in particolare gli ascendenti, di entrambi i rami familiari, oggetto di specifici interventi legislativi¹⁷, nonché quello con il genitore sociale, coniuge o convivente di quello legale e/o biologico, nell'ipotesi delle cosiddette famiglie ricomposte, su cui è intervenuta anche la giustizia costituzionale¹⁸. Avvicinandoci alla materia adottiva, nel medesimo ordine di idee si vanno a collocare il diritto del minore adottato a conservare i rapporti significativi precedenti all'adozione¹⁹, e quello dello stesso soggetto, una volta divenuto maggiorenne, ad accedere alle informazioni relative alle proprie origini²⁰. Peraltro, la nostra giurisprudenza, dovendosi confrontare con gli istituti propri di

- 17 Il riferimento è agli artt. 315 bis, comma 2, c.c., 317 bis c.c. e 337 ter c.c.: cfr. BALLARANI, G., SIRENA, P.: "Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, I, p. 534 ss. La giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che quello degli ascendenti non è un diritto sul minore, bensì una posizione soggettiva piena nei confronti dei terzi ma recessiva nei confronti del minore stesso, titolare dello speculare e prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: pertanto, il suo esercizio rimane subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potrà quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporta turbamento e disequilibrio affettivo. Per una recente applicazione cfr. Cass., 19 maggio 2020, n. 9145, *Dir. & Giust.*, 20 maggio 2020.
- 18 Il riferimento è anzitutto a Corte Cost., 20 ottobre 2016, n. 225, *Foro it.*, 2016, I, c. 3329 ss., che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter c.c., sollevata da App. Palermo, ord. 31 agosto 2015, *Corr. giur.*, 2015, p. 1558, con nota di VERONESI, S., in quanto ha ritenuto che la norma vigente, se interpretata sistematicamente, già consente di tutelare il diritto del minore al mantenimento di un contatto con la ex partner della madre, con cui lo stesso abbia instaurato una vita familiare di fatto, soluzione cui era del resto già arrivato, nel primo grado di giudizio della medesima vicenda processuale, Trib. Palermo, 13 aprile 2015, *Giur. it.*, 2015, p. 1363 ss., con nota di ATTADEMO, L. La decisione nasceva da un caso di omogenitorialità, ma è del tutto evidente come la sua portata sia generale e riferibile ad ogni fattispecie di genitorialità sociale. Sulle famiglie ricomposte si possono vedere: AULETTA, T.: "Famiglia ricomposta e obbligo di mantenimento", *Famiglia*, 2008, p. 194 ss.; STANZIONE, M.G.: *Filiazione e «genitorialità». Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010; BUZZELLI, D.: *La famiglia «composita»*, Napoli, 2012; MINERVINI, S.: *Profili privatistici nella famiglia ricomposta*, Roma, 2014.
- 19 Si veda in proposito CECCARELLI, E.: "Adozione e diritto del bambino di mantenere i pregressi rapporti significativi", www.minoriefamiglia.it, 2010. Fra tali rapporti vanno segnalati in particolare quelli consolidatisi durante un periodo di affidamento, riconosciuti come una forma di vita familiare meritevole di protezione da CEDU, *Moretti & Benedetti c. Italie*, 27 aprile 2010, n. 16318/2007, e che quindi, sempre ove ciò risponda all'interesse del minore, dovranno essere tutelati anche qualora egli faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, ai sensi del nuovo comma 5 ter dell'art. 4 della l. 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla l. 19 ottobre 2015, n. 173, dedicata per l'appunto al diritto alla continuità affettiva: cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015", *Fam. dir.*, 2017, pp. 602-612.
- 20 La portata sovranazionale e costituzionale di tale posizione giuridica è stata recentemente affermata da fondamentali arresti che hanno determinato la riscrittura giurisprudenziale della disciplina dettata dall'art. 28, comma 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, per l'anonimato della partoriente che abbia dichiarato di non voler essere nominata, oggi riconfigurato come reversibile da parte della donna stessa, in seguito ad un interpellato riservato promuovibile dal figlio: CEDU, *Godelli c. Italie*, 25 settembre 2012, n. 33783/09, (cfr. CARBONE, V.: "Corte edu: conflitto tra diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini", *Corr. giur.*, 2013, 7, p. 940 ss.); Corte Cost., 22 novembre 2013, n. 278, *Corr. giur.*, 2014, p. 471 con nota di AULETTA, T.; Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, www.italgiure.giustizia.it. Un importante passaggio della motivazione di Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, *Foro it.*, 2014, c. 2324, con nota di CASABURI, G., ha riconosciuto il diritto alla conoscenza delle origini biologiche pure ai nati da procreazione assistita, come auspicato da parte della dottrina (cfr. CHIAPPETTA, G.: "Anonimato e procreazione medicalmente assistita eterologa", in *Studi in onore di U. Majella*, Napoli 2005, p. 383 ss.; PANE, R.: "Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini", in *Dir. succ. fam.*, 2015, pp. 435-455, specie pp. 450-453), ancorché le possibilità di una sua effettiva tutela siano ancora del tutto carenti nel nostro ordinamento. Per una più ampia considerazione comparatistica della problematica cfr. DIVER, A.: *A Law of Blood-ties. The right to access genetic ancestry*, Cham 2014, e ROSANI, D.: "Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera", *Riv. Biodiritto*, 2016, I, pp. 211-239.

altre culture giuridiche con cui ci pongono in contatto i fenomeni migratori, ha avuto frequenti occasioni per riconoscere la non contrarietà all'ordine pubblico e la possibile rilevanza della *kafala* nordafricana, che implica l'affidamento delle funzioni di cura di un minore in maniera tale da supportare il rapporto con i genitori d'origine senza però mai eliderlo, in conformità con principi che sono propri del diritto islamico²¹, ma anche di altri sistemi giuridici tradizionali²².

Beninteso, nelle variegata ipotesi sinora passate in rassegna, i genitori tecnicamente continuano ad essere al massimo due mentre le ulteriori figure si affiancano semmai a titolo diverso, o, nel caso della conoscenza delle origini, nemmeno instaurano una vera relazione col figlio, ma vi sono anche casi in cui invece il diritto delle adozioni consente proprio un moltiplicarsi dei rapporti *stricto sensu* genitoriali. Occorre infatti tenere presente che, ove si ricorra all'adozione in casi particolari al fine di giuridificare ulteriormente il rapporto genitoriale sociale col figlio del coniuge o del convivente, ciò non presuppone che l'altro genitore sia deceduto o irreperibile o inadeguato, ma risulta anzi prevista e regolata l'ipotesi che egli/ella esprima il suo assenso nell'ambito di un procedimento che, com'è noto, porta alla costituzione di un nuovo rapporto genitoriale, con efficacia

- 21 Il diritto islamico non prevede la filiazione adottiva poiché considera i vincoli di filiazione come un'espressione della volontà divina, per cui all'uomo non è mai concesso di determinarne la cessazione e di costituire di artificiali, ma conosce anche il precetto coranico di fornire assistenza ai bisognosi, ivi compresi in particolare gli orfani e i minori abbandonati. Nell'area nordafricana è stato così elaborato l'istituto della *kafala*, con cui un *kafil* (letteralmente garante) si assume, in forza di un provvedimento giudiziale o di un accordo con i genitori stipulato di solito nell'ambito della famiglia allargata, l'incarico di prendersi cura di un *makful* finché quest'ultimo non avrà raggiunto la maggiore età (cfr. LONG, J.: "Adozione e Islam. Gli ordinamenti giuridici occidentali e il divieto islamico di adozione", *Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2004, pp. 185-202; SCOLART, D.: "Legal Protection of Orphans in Islamic Law: Kafala as a tertium genus between natural family and adoption", in *The kafala and the protection of minors. Reflections after the Second Italian-Moroccan Colloquium on Comparative Law* (a cura di G. M. PICCINELLI, A. BORRONI), Roma, 2018, pp. 39-45). Dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza italiana è pervenuta alla conclusione di considerare rilevante la *kafala*, sia quella di fonte giudiziale sia quella negoziale purché omologata, ai fini del ricongiungimento familiare, senza con ciò assimilarla all'adozione (cfr. Cass., 2 febbraio 2015, n. 1843, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 7-8, p. 707, con nota di DI MASI, M.: "La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest of the child"), soluzione che ha trovato una recente conferma anche a livello europeo (CGUE, Grande Sezione, 26 marzo 2019, C-129/18, *Dir. & Giust.*, 26 marzo 2019). Già in precedenza la Corte di Strasburgo aveva avuto occasione di ricondurre il rapporto di *kafala* all'ambito della vita familiare rilevante ex art. 8 Conv., pur confermando la legittimità di soluzioni che ne impediscono un'equiparazione all'adozione onde evitare di stravolgerne i caratteri identitari islamici, a tutela anche del pluralismo culturale (cfr. CEDU, *Harroudj c. France* 4 ottobre 2012, n. 43631/09, *Giornale dir. amm.*, 2013, I, p. 67; CEDU, *Chbihi Loudoudi & Others vs. Belgium*, 16 dicembre 2014, ric. 52265/10, <https://hudoc.echr.coe.int>). Pure il legislatore spagnolo è espressamente intervenuto per riconoscere la *kafala* ai fini del rilascio del visto di ingresso ed al tempo stesso per negarne l'equiparabilità all'adozione (cfr. DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., CHAPARRO MATAMOROS, P.: "La recepción de la kafala en España: especial mención a la kafala marroquí", in AA. VV.: *Insights and proposals related to the application of the European Succession Regulation 650/2012* (a cura di S. LANDINI), Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2019, I, pp. 43-63).
- 22 Passando, letteralmente, agli antipodi, si può pensare a come il diritto neozelandese si confronta con il *Whāngai* della tradizione giuridica dei Māori, un istituto che vede nell'ambito della famiglia allargata (*whānau*) l'affidamento ad un parente (*mātua whāngai*) delle funzioni di cura di un minore (*tamaiti whāngai*) a fronte delle difficoltà in cui versano i genitori, con i quali il figlio resta sempre in rapporto (cfr. <https://www.govt.nz/browse/family-and-whanau/adoption-and-fostering/whangai/>, 6 aprile 2020). Un'ampia trattazione dell'istituto si può leggere nel Report della New Zealand Law Commission, *Adoption and its Alternatives: A Different Approach and a New Framework*, Wellington, 2000, pp. 73-92, ed è interessante osservare come proprio nel medesimo Report, p. 43 ss., si incontri anche un progetto di riforma nettamente critico nei confronti del contrapposto paradigma occidentale dell'adozione del minore che implica la rottura dei rapporti con la sua famiglia d'origine.

non piena, ma non anche alla soppressione di quelli preesistenti²³. E, se in tali vicende la moltiplicazione delle figure genitoriali legali si può considerare quasi un effetto collaterale rispetto allo scopo principale dell'operazione, si è però ormai affermata anche un'ulteriore costruzione pretoria che, ancora una volta facendo leva sull'elasticità dell'adozione in casi particolari, la utilizza proprio allo scopo di conseguire una siffatta moltiplicazione.

Intendiamo naturalmente riferirci alla cosiddetta adozione "aperta"²⁴ o "mite", soluzione elaborata da una giurisprudenza inizialmente eterodossa²⁵ e poi affermata come imprescindibile strumento di conformazione del sistema interno alle istanze di protezione del diritto alla vita privata e familiare promananti dal livello europeo²⁶. Così, a fronte di situazioni di "semiabbandono permanente", in cui cioè la famiglia d'origine risulta insufficiente ma ha comunque un ruolo attivo e positivo, anche se non vi sono ragionevoli probabilità di miglioramento e non è perciò possibile procedere all'affido temporaneo, si perviene comunque al risultato di non cancellare né fattualmente né giuridicamente il rapporto genitoriale originario ma di affiancare ad esso un rapporto adozionale²⁷.

Ulteriori ipotesi di ricorso ad una pluralizzazione dei rapporti genitoriali si possono ravvisare nelle recenti esperienze di altri ordinamenti, in cui a tale strumento si è fatto ricorso per risolvere alcuni, antichi e nuovi, ardui dilemmi

- 23 Il riferimento è alla vicenda procedimentale regolata dall'art. 46 della l. 4 maggio 1983, n. 184, in cui sono regolati l'assenso dei genitori (e del coniuge) dell'adottando e le ipotesi in cui il giudice può superare un dissenso ingiustificato o contrario all'interesse del minore: cfr., anche per ulteriori riferimenti, LONG, J.: *Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 9-15.
- 24 La terminologia richiama quella anglosassone della *open adoption* con cui si fa riferimento a tutta una serie di ipotesi nelle quali il minore adottato conserva significativi contatti con la famiglia d'origine: non sempre si tratta, come invece nell'ipotesi ora in esame, di rapporti tecnicamente genitoriali, ma si può rientrare anche in quelli che abbiamo indicato prima come paragenitoriali. Si possono vedere al riguardo: GROTEVANT, H.D.: "Openness in Adoption: Research with the Adoption Kinship Network", *Adoption Quarterly*, 2000, p. 45 ss.; GADDIE, L.: "Open Adoption", *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 2009, p. 499 ss.; MACDONALD, M.: *Parenthood and Open Adoption. An Interpretative Phenomenological Analysis*, London, 2016; GOLDBERG, A.E.: *Open Adoption and Diverse Families: Complex Relationships in the Digital Age*, Oxford, 2019.
- 25 L'elaborazione in discorso si deve ad una serie di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Bari a partire dal 2003: si veda al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, CAFFARENA, S.: "L'adozione 'mite' e il 'semiabbandono': problemi e prospettive", *Fam. dir.*, 2009, pp. 398-403.
- 26 In sostanza è stato proprio per aver negato la praticabilità dell'adozione aperta che l'Italia è stata più volte condannata in sede europea, a partire da CEDU, *Zhou c. Italia*, 21 gennaio 2014, n. 33773/11, *Foro it.*, 2014, IV, p. 173, con nota di CASABURI, G.: "La Corte europea dei diritti dell'uomo 'impone' l'introduzione dell'adozione 'mite'", cui hanno fatto seguito CEDU, *Akinnibosun c. Italia*, 16 luglio 2015, n. 9056/14, www.hudoc.echr.coe.int, e CEDU, *S.H. c. Italia*, 13 ottobre 2015, ric. 52557/14, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 785, con nota di LENTI, L.: "Quale futuro per l'adozione?", il che ha finito per determinare un progressivo *revirement* della giurisprudenza interna. Parte della dottrina ritiene, però, che un'eventuale introduzione dell'adozione mite nell'ordinamento domestico dovrebbe comunque passare da un intervento legislativo: cfr. RENNA, M.: "Forme dell'abbandono, adozione e tutela del minore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 6, pp. 1361-1376, nonché TUCCARI, E.: "L'adozione non può essere sempre 'mite'", di prossima pubblicazione in AA. VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, 2020.
- 27 Il suggello della giurisprudenza di legittimità circa l'ammissibilità dell'adozione aperta nell'ordinamento italiano è recentemente arrivato con Cass., 13 febbraio 2020, n. 3643, *Dir. & Giust.*, 14 febbraio 2020. A livello europeo il principio è stato ribadito da CEDU, *Omorefe vs. Spain*, 23 giugno 2020, n. 69339/16, che ha condannato la Spagna in una vicenda piuttosto simile a quelle che nel recente passato avevano riguardato l'Italia.

giuridici. Da una parte, si è parlato di multigenitorialità per configurare il riconoscimento di una simultanea rilevanza giuridica sia per il rapporto con il padre biologico, tardivamente scoperto, sia per quello con il padre socioaffettivo, cioè con il marito della madre che abbia di fatto cresciuto il figlio come proprio²⁸. Dall'altra parte, sono le possibili applicazioni delle biotecnologie riproduttive ad aver aperto nuove prospettive e posto nuovi problemi.

Infatti, a fronte dell'oggettiva frammentazione del contributo di plurimi soggetti al procedimento procreativo²⁹, e con gli sviluppi più recenti persino alla stessa determinazione del corredo genetico del nato³⁰, in alcuni contesti è sorta anche l'esigenza di configurare giuridicamente rapporti familiari che di tutti i soggetti in parola tengano conto, senza relegarne alcuni nella posizione estraniata e disumanizzante del datore/datrice di gameti, o mitocondri, ovvero della gestante surrogata. Nella prassi ordinante dei privati interessati si sono così sviluppati accordi, variamente valutati in sede giurisprudenziale e dottrinale³¹, ma

- 28 Sviluppi in questo senso si sono avuti in ordinamenti della nostra stessa tradizione di *civil law*, quali sono Louisiana e Brasile: cfr. DE SOUZA GARCIA, F.M.: "Multi-parenthood from a Legal, Doctrinal and Jurisprudential Perspective in Brazil: The Recent Decision of the Brazilian Supreme Court on Socio-affective and Biological Paternity", *Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies*, 2017, 1, p. 48 ss.
- 29 Il punto era segnalato già da FURGIUELE, G.: "La fecondazione artificiale: quali principi per il civilista?", in *Scritti in onore di A. Falzea*, Milano, 1991 II, I, p. 325. Più di recente, a fronte del dilemma posto dal noto caso di surrogacy colposa per scambio di embrioni all'Ospedale Pertini, il Comitato Nazionale di Bioetica, pur senza esprimersi sull'attribuzione della genitorialità legale contesa, aveva però auspicato una salvaguardia per l'interesse del figlio ad una relazione con tutti e quattro i soggetti coinvolti (*Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni*, 11 luglio 2014), posizione poi disattesa da Trib. Roma 8 agosto 2014, *Foro it.*, 2014, c. 2934, che ha invece, discutibilmente, negato ai genitori genetici ogni possibilità di contatto col nato: al riguardo NICOLUSSI, A.: "Famiglia e biodiritto civile", *Europa e dir. priv.*, 2019, 3, p. 719, evidenzia come una "poligenitorialità di fatto viene ridotta a bigenitorialità legale mediante appunto un atto di imperio". Circa la possibile rilevanza della figura del "terzo genitore" cfr. VESTO, A.: *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Torino, 2018.
- 30 Si allude alla donazione mitocondriale, con cui il nucleo oocitario di una donna viene inserito nell'ovocita denucleato contenente i mitocondri di un'altra, così che la prima possa trasmettere al figlio il suo patrimonio genetico nucleare ma non il DNA mitocondriale, evitando di fargli ereditare determinate patologie connesse a quest'ultimo: il primo Paese ad aver regolato l'ipotesi è stata l'Inghilterra con le *HFEA Mitochondrial Donations Regulations 2015*, che attribuiscono la maternità solo alla donna da cui è derivato il DNA nucleare, mentre il primo bambino con tre genitori genetici, cioè padre, madre nucleare e madre mitocondriale, è nato nel 2016 in Messico da genitori giordani. Si possono vedere al riguardo: BALISTRERI, M.: "In merito alle procedure che permettono di correggere le anomalie mitocondriali del nascituro: questioni etiche e prospettive giuridiche", *Riv. Biodiritto*, 2015, 2, pp. 61-79; WRINGLEY, A., WILKINSON, S., APPEBY, J.B.: "Mitochondrial replacement: ethics and identity", *Bioethics*, 2015, pp. 631-638; BRANDT, R.: "Mitochondrial donation and 'the right to know'", *Journal of Medical Ethics*, 2016, pp. 678-684; McLEAN, S.A.M.: "Mitochondrial Dna Transfer. Some Reflections from the United Kingdom", *ibidem*, p. 81 ss.; HAMZELOU, J.: "Exclusive: World's first baby born with new '3 parent' technique", *The New Scientist*, 27 settembre 2016; AA. VV., *Bioethics*, 2017, 1, *Special Issue: The Ethics of Mitochondrial Replacement*, pp. 1-69; RULLI, T.: "The Mitochondrial Replacement 'Therapy' Myth", *Bioethics*, 2017, 5, pp. 368-374; SCHAEFER, G.O., LABUDE, M.K.: "Genetic affinity and the right to 'three-parent IVF'", *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 2017, pp. 1577-1580; BRANDT, R.: "Mandatory sex selection and mitochondrial transfer", *Bioethics*, 2018, pp. 437-444; DIMOND, R., STEPHENS, N.: "Three persons, three genetic contributors, three parents: Mitochondrial donation, genetic parenting and the immutable grammar of the 'three X X'", *Health*, 2018, pp. 240-258; DE CAMPOS, T.C., MILO, T.: "Mitochondrial Donations and the Right to Know and Trace One's Genetic Origins: an Ethical and Legal Challenge", *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2018, pp. 170-183; ŠOLC, M.: "Mitochondrial replacement therapy in the light of the Convention on Biomedicine: the outline of a dilemma", *Czech Yearbook of Public and Private International Law*, Prague, 2018, pp. 280-295; GALLAGHER, J.: "Three-person' baby boy born in Greece", www.bbc.com, 11 aprile 2019.
- 31 Sulle oscillazioni della giurisprudenza inglese in tema di *Multiple-Parent Families* cfr. GIANNACCINI, I.: "La genitorialità delle coppie omosessuali nell'ordinamento inglese: diritti e doveri secondo la legge e la common

quantomeno in alcuni ordinamenti canadesi e statunitensi già riconosciuti al livello legislativo, per effetto dei quali sono più di due soggetti ad assumere la qualità di genitori: ad esempio, una coppia omosessuale femminile ed un genitore genetico, configurato come vero padre e non mero datore di gameti, ovvero una coppia omosessuale maschile ed una gestante, configurata come vera madre e non mera surrogata³².

In ulteriori ipotesi la pluralità, almeno sociale, delle relazioni genitoriali può presentarsi come la conseguenza della procreazione, naturale o artificiale in tal caso poco rileva, di un figlio nell'ambito di un rapporto familiare non di coppia, bensì poligamico o poliamoroso. Se, infatti, nel caso della tradizionale poliginia, ben nota con riferimento all'ambito islamico ma ricorrente anche in altre culture africane

law dopo lo Human Fertilisation and Embryology Act 1990-2008", *Genus*, 2018, I, p. 101 ss., specie pp. 112-115. Quanto al dibattito in Belgio e Olanda si vedano: HERBRAND, C.: "Co-parenting arrangements in lesbian and gay families: when the 'mum and dad' ideal generates innovative family forms", *Families, Relationships and Societies*, 2017, pp. 449-466; BOONE, I.: "Co-parenting before conception. The Low Countries' approach to intentional multi-parent families", *Family & Law*, febbraio 2018; CAMMU, N.: "Legal Multi-parenthood' in Context: Experiences of Parents in Light of the Dutch Proposed Family Law Reforms", *Family & Law*, luglio 2019. Sulla genitorialità del datore di gameti cfr. HANNA, J.: "Causal parenthood and the ethics of gamete donation", *Bioethics*, 27 novembre 2018. Per un recente riconoscimento giudiziale australiano si veda High Court of Australia, *Masson v Parsons & Others*, [2019] HCA 21, 19 giugno 2019, www.biodiritto.org.

- 32 Alla prima delle menzionate soluzioni erano arrivati al termine di una controversa vicenda processuale, concernente il riconoscimento di un accordo in tal senso tra una coppia lesbica ed il padre genetico della figlia comune, i giudici della Ontario Court of Appeal, 2 novembre 2007, *A.A. vs. B.B.* (cfr. LAVIOLETTE, N.: "Dad, Mom — and Mom: The Ontario Court of Appeal's Decision in *A.A. v. B.B.*", *La Revue du Barreau Canadien*, 2007, pp. 665-689; APPLETON, S.F.: "Parents by the Numbers", *Hofstra Law Review*, 2008, pp. 11-59; MURRAY, M.: "The Networked Family: Reframing the Legal Understanding of Caregiving and Caregivers", *Virginia Law Review*, 2008, pp. 385-455; DIMSEY, H.: "Multi-Parent Families in the 21st Century", in AA. VV.: *European Challenges in Contemporary Family Law* (a cura di K. BOELE-WOELKI, T. SVERDRUP), Antwerp-Oxford, 2008, pp. 101-111), ed in seguito il legislatore dello Stato canadese, recependo un monito della Ontario Superior Court, ha generalizzato l'istituto del *Pre-Conception Parentage Agreement* con lo *All Families Are Equal Act - Parentage and Related Registrations Statute Law Amendment, 2016, S.O. 2016, c. 23 - Bill 28*, approvato il 5 dicembre 2016 e divenuto il *Children's Law Reform Act* (cfr. SNOW, D.: "Litigating Parentage: Equality Rights, LGBTQ Mobilization and Ontario's All Families Are Equal Act", *Canadian Journal of Law and Society*, 2017, 3, pp. 329-348). La normativa prevede che il numero massimo delle parti dell'accordo debba essere di quattro, per cui, oltre alle combinazioni indicate nel testo, si sono dati, ad esempio, il caso di due coppie, una lesbica e l'altra gay, i cui componenti sono tutti come co-genitori di un figlio, oppure quello di quattro donne divenute co-madri di cinque minori (cfr. MOTLUK, A.: "Ontario's multiparent LGBTQ families have another reason to celebrate this season", www.theglobeandmail.com, 22 dicembre 2016). Frattanto, un riconoscimento legislativo della plurigenitorialità era intervenuto con la *section 30* del *Family Law Act* della Columbia Britannica del 2011, ed uno successivo è sopraggiunto con la *section 7612* del *Family Code* della California del 2017 (cfr. ABRAHAM, H.: "A Family Is What You Make It? Legal Recognition and Regulation of Multiple Parents", *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2017, pp. 405-444; CERSOSIMO, C.: "La multigenitorialità negli ordinamenti giuridici di common law nordamericano", www.rivistafamila.it, 4 aprile 2019).

ed asiatiche³³, la filiazione giuridica tende a configurarsi come bigenitoriale³⁴, ciò non è però scontato nei casi più peculiari di poliandria, tuttora attestati presso certe popolazioni indigene³⁵, o nell'ambito delle convivenze poliamorose rispetto alle quali si inizia a prospettare in alcuni ordinamenti occidentali un percorso di riconoscimento giuridico³⁶.

- 33 È ben nota la legittimazione, entro certi limiti, della poliginia da parte della religione islamica (Corano, 4.3), ma occorre tener presente come la sua pratica sia consentita anche in ulteriori culture, che peraltro tali limiti non conoscono. Basti pensare all'Africa subsahariana, i cui diritti tradizionali favorevoli alla poligamia sono stati rilegittimati da nuove pratiche sociali (cfr. KOKTVEDGAARD ZEITZEN, M.: *Polygamy. A Cross-cultural Analysis*, Oxford, 2008, pp. 157-164) e recenti interventi normativi (*Recognition of Customary Marriages Act 120 of 1998* in Sudafrica; *Marriage Act, n. 4 of 2014* in Kenya). Quanto all'Asia, si può ricordare che una poligamia illimitata vige ancora per la minoranza induista rimasta in Pakistan e Bangladesh dopo la Partizione del 1947, e quindi non interessata dalla riforma indiana federale del 1955 in senso occidentalizzate (cfr. AKTAR, S.: "A Comparative Study on Hindu Law between Bangladesh and India", *Asian Affairs*, 2007, pp. 61-95), mentre sono note anche a livello mediatico le recenti vicende poligamiche del sovrano della Thailandia buddista. La possibile rilevanza riflessa della poligamia, ad esempio sul piano successorio, pone oggi rilevanti questioni giuridiche agli ordinamenti di Paesi come il nostro, che sono meta di importanti flussi migratori provenienti anzitutto dall'Africa ma anche da altre aree in cui la pratica è legittima e diffusa: sia consentito rinviare in proposito a RIZZUTI, M.: *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016.
- 34 Va però segnalato che, ad esempio in alcune culture africane, le co-mogli possono partecipare a sistemi anche più complessi di maternità collettiva (cfr. LALLEMAND, S.: *op. cit.*, p. 114), e comunque a livello socioaffettivo è chiaro che la convivenza familiare con le altre mogli del padre può assumere pure in ulteriori situazioni una sua rilevanza.
- 35 Sono documentate, ancora ai giorni nostri, le credenze di popoli amazzonici che praticano la poliandria e considerano la comunione dei figli come un dato genetico, in quanto ne attribuiscono la procreazione al combinarsi del seme dei vari mariti con cui la madre si sia congiunta (cfr. BECKERMAN, J.S., VALENTINE, P.: *Cultures of multiple fathers: The theory and practice of partible paternity in lowland South America*, Gainesville FL, 2002; STARKWEATHER, K.E., HAMES, R.: "A Survey of Non-Classical Polyandry", *Human Nature*, 2012, pp. 149-172). Per quanto si tratti di aree remote e non inserite nei circuiti migratori, è dato rintracciare almeno un caso in cui il diritto occidentale si è dovuto confrontare con tali modelli familiari: infatti, la Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Aloeboetoe & Others vs. Suriname*, 4 dicembre 1991, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ai congiunti degli indigeni uccisi dai soldati surinamesi, ha anche ritenuto di dover prendere in considerazione le loro strutturali familiari basate su di una «*matriarchal polygamy*» ai fini della ripartizione dei risarcimenti dovuti fra tutti gli aventi diritto.
- 36 Il fenomeno sta oggi cominciando a trovare, in un mondo occidentale sempre più aperto alla pluralità dei modelli familiari, le proprie forme di giuridificazione: nei Paesi Bassi il *Samelivingscontract* può essere stipulato anche da tre o più persone dell'uno e/o dell'altro sesso, mentre prassi notarili sudamericane hanno ritenuto ricevibile l'atto costitutivo di una *união poliafetiva* ("Three-person civil union sparks controversy in Brazil", www.bbc.com, 28 agosto 2012) o di una cosiddetta *triejá* ("Tres hombres se casaron legalmente en Colombia: así es la primera triejá del país", <https://cnnespanol.cnn.com>, 13 giugno 2017). Soprattutto, va segnalato come nel contesto dell'emergenza pandemica, in cui la definizione dei rapporti familiari riconosciuti, e non soltanto pacificamente tollerati, è divenuta rilevante ai fini dei diritti di visita e di contatto, si sia dato anche il primo storico caso di riconoscimento normativo, con un regolamento in tema di *domestic partnerships* senza limiti numerici emanato dalla città di Somerville nel Massachusetts: cfr. ASPERGEN, E.: "A US first? Massachusetts city votes to recognize polyamorous relationships in domestic partnership policy", *USA Today*, 3 luglio 2020. E, del resto, anche nell'esperienza italiana una parte non irrilevante del dibattito suscitato dal ricorso all'ambigua espressione "congiunti" nella normativa emergenziale ha riguardato proprio la sua eventuale estensione agli amanti ("Coronavirus, fase 2: gli ex fidanzati e gli amanti non sono congiunti validi", www.affaritaliani.it, 4 maggio 2020). Quanto alla dottrina in tema di relazioni poliamorose si possono vedere, anche per ulteriori riferimenti: ANAPOL, D.M.: *Love Without Limits. The Quest for Sustainable Intimate Relationships. Responsible Nonmonogamy*, San Rafael CA, 1992; WEST, C.: *Lesbian Polyfidelity*, San Francisco, 1996; MUNSON, M., STELBOUM, J.: *The Lesbian Polyamory Reader: Open Relationships, Non-Monogamy, and Casual Sex*, London, 1999; STRASSBERG, M.I.: "The Challenge of Post-Modern Polygamy: Considering Polyamory", *Capital University Law Review*, 2003, pp. 439-563; EMENS, E.F.: "Monogamy's Law: Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence", *New York University Review of Law & Social Change*, 2004, p. 277 ss.; BLACK, M.D.: "Beyond Child Bride Polygamy: Polyamory, Unique Family Constructions, and the Law", *Journal of Law & Family Studies*, 2006, pp. 497-508; TWEDDY, A.E.: "Polyamory as Sexual Orientation", *Cincinnati Law Review*, 2011, pp. 1461-1515; TERNAUX, C.: *La polygamie: pourquoi pas?*, Paris, 2012; STRAUSS, G.: "Is Polygamy Inherently Unequal?", *Ethics*, 2012, pp. 516-544; BOONE DRYDEN, J.: "This Is the Family I Chose: Broadening Domestic Partnership Law to Include Polyamory", *Hamline University's School of Law's Journal of Public Law & Policy*, 2015, pp. 162-188; MATTEI, U.: "Il poliamore

Tutte queste ipotesi non presentano soltanto un interesse comparatistico ma potrebbero porre questioni concrete all'attenzione dei nostri interpreti. Alla luce dei precedenti rappresentati dalle dibattute problematiche connesse alla circolazione globale dei modelli familiari, non è certo improbabile che presto o tardi occorrerà affrontare il tema dell'eventuale contrarietà all'ordine pubblico di rapporti familiari poligenitoriali costituitisi all'estero, ma anche quello dell'eventuale rilevanza di analoghe situazioni che si vengano a configurare in linea di fatto nella prassi interna³⁷. E, rispetto ad entrambe le valutazioni, un ruolo fondamentale potrà essere svolto proprio dalla considerazione degli sviluppi su cui ci siamo precedentemente intrattenuti.

III. POLIGENITORIALITÀ E ORDINE PUBBLICO.

Quanto alla valutazione in punto di conformità all'ordine pubblico internazionalprivatistico, occorre anzitutto ricordare che non si tratta di vagliare in astratto gli istituti stranieri ma in concreto i loro effetti fatti valere in una determinata ipotesi, e che la clausola generale cui si fa riferimento è utile proprio in quanto valvola respiratoria che non predetermina il contenuto di quei principi con cui tali effetti non dovranno mai collidere, per cui il giudizio in questione non si presta a generalizzazioni semplificatorie ma rimane immancabilmente casistico³⁸, il che però non ci esime dalla necessità di individuare delle linee guida interpretative e argomentative.

e i beni comuni. Primitissime riflessioni", in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, Mantova, 2017, II, pp. 105-116; VERCELLONE, A.: "Più di due. Verso uno statuto giuridico della famiglia poliamore", *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 607 ss.; DI MASI, M.: "Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia", *Famiglia*, 2018, p. 243 ss., specie pp. 273-274; AA. VV.: *Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione* (a cura di E. GRANDE, L. PES), Torino, 2018.

- 37 Avevamo avuto occasione di sollevare tali questioni a margine della trattazione di differenti problematiche in RIZZUTI, M.: "Le esclusioni soggettive dalla procreazione assistita nell'odierno contesto ordinamentale", in AA. VV.: *La comunità familiare tra autonomia e riforme* (a cura di D. CARUSI) Rimini, 2019, pp. 173-200, ed in RIZZUTI, M.: "Omogenitorialità e trascrizione di atti stranieri", *Rivista AIAF*, 2019, pp. 63-79. In questa sede tenteremo invece di affrontarle *ex professo* e di proporre qualche tentativo di soluzione.
- 38 Si possono vedere al riguardo: BADIALI, G.: *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963; PALADIN, L.: "Ordine pubblico", in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1965, XII, p. 130 ss.; BARILE, G.: *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi (l'ordine pubblico internazionale)*, Padova, 1969; FERRI, G.B.: *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970; GUARNERI, A.: *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti nel diritto civile*, Padova, 1974; PALAIA, N.: *L'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1974; BENVENUTI, P.: *Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale*, Milano, 1977; PANZA, G.: "Ordine pubblico, Teoria generale", in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, p. 1 ss.; LONARDO, L.: *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993; MOSCONI, F.: "Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico", *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, pp. 5-14; EMANUELE, C.F.: "Prime riflessioni sul concetto di ordine pubblico nella legge di riforma del diritto internazionale privato italiano", *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 326 ss.; ANGELINI, F.: *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea*, Padova, 2007; FERACI, O.: *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; BARBA, V.: "L'ordine pubblico internazionale", in AA. VV.: *Fonti, metodo e interpretazione* (a cura di G. PERLINGIERI, M. D'AMBROSIO), Napoli, 2017, p. 409 ss.; PERLINGIERI, P.: "Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, cit., I, p. 355 ss.; RIZZUTI, M.: "Ordine pubblico costituzionale e rapporti familiari: i casi della poligamia e del ripudio", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, pp. 604-627; PERLINGIERI, G., ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

Lo specifico profilo di nostro interesse è stato posto all'ordine del giorno in Italia da uno sfortunato disegno di legge con il quale si mirava, fra l'altro, a frapporre una ben più impermeabile barriera normativa alle possibilità di riconoscimento internazionalprivatistico dei rapporti omogenitoriali o poligenitoriali³⁹. In effetti, se consideriamo le summenzionate ipotesi concretamente prospettatesi a livello di diritto positivo canadese, i due profili appaiono strettamente connessi, il che ci consente peraltro di ipotizzare una soluzione senza dover partire da zero, ma ragionando alla luce del dibattito che ha riguardato il rapporto fra procreazione assistita omogenitoriale e ordine pubblico.

Allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale italiana parrebbe, infatti, che l'ordine pubblico non osti al riconoscimento di un atto di nascita straniero da cui constino due co-madri, in seguito al ricorso all'estero da parte di una coppia lesbica alla fecondazione eterologa⁴⁰, ed osti invece alla, solo apparentemente speculare, possibilità di riconoscere come co-padri entrambi i componenti di una coppia *gay* che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata⁴¹. Nel primo caso, infatti, si ha a che fare con un'ipotesi non ammessa dalla legge ordinaria

39 Si allude all'art. 3 del d.d.l. 1024, recante "*Disposizioni contro il turismo riproduttivo*", presentato dal senatore S. Pillon ed altri al Senato della Repubblica in data 25 gennaio 2019, in cui ci si preoccupava di impedire il riconoscimento non solo delle ipotesi di omogenitorialità ma anche di quelle di poligenitorialità. Com'è noto, la legislatura ha nettamente cambiato di segno, dopo le vicende politico-balneari dell'estate 2019, per cui le prospettive di una sua approvazione parrebbero inesistenti, e quindi anche la questione della possibile incostituzionalità di una normativa che escluda ogni valutazione in concreto sulla conformità all'ordine pubblico ha perso rilevanza. Resta però il dato storico di una prima ipotesi di considerazione espressa dei fenomeni poligenitoriali, sia pure in termini di rilevanza negativa.

40 Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, *Corr. giur.*, 2017, p. 181, con nota di FERRANDO, G., ha risolto in tal senso il peculiare caso di due donne che avevano conseguito in Spagna lo status di co-madri del figlio nato dalla fecondazione eterologa dell'ovulo di una di esse con impianto dell'embrione nel grembo dell'altra (*ROPA: Reception of Oocytes from Partner*). Alle motivazioni di tale sentenza si è quindi richiamata Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, www.ilcaso.it, relativa all'ipotesi di una co-genitorialità solo giuridica, dovuta nella specie all'ordinario operare delle regole inglesi in materia di fecondazione eterologa con riguardo a due donne italiane coniugate e residenti in Gran Bretagna, una delle quali era stata fecondata col seme di un terzo donatore mentre l'altra non aveva fornito alcun apporto biologico alla procreazione del figlio comune.

41 Il riferimento è a Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *Fam. dir.*, 2019, 7, p. 1198 ss., con note di DOGLIOTTI, M.: "Le sezioni unite condannano i due padri e assolvono le due madri", e di FERRANDO, G.: "Maternità per sostituzione all'estero: le sezioni unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento", ma al riguardo si vedano anche PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Dir. succ. fam.*, 2019, 2, p. 337 ss., e RECINTO, G.: "La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto può e deve essere 'filiazione'", *Dir. succ. fam.*, 2019, 2, p. 347 ss.

italiana⁴², e sulla quale non esiste invero un consenso europeo⁴³, ma comunque nemmeno contrastante con principi fondamentali, laddove nel secondo a determinare un siffatto contrasto sarebbe il disvalore insito nella maternità surrogata, lesiva della dignità della gestante⁴⁴, e suscettibile di determinare una reificante cessione del figlio. Pertanto, la tutela dei *best interests* del nato andrebbe qui limitata al riconoscimento, pacifico, della genitorialità del padre genetico ed alla possibilità di una successiva adozione in casi particolari da parte dell'altro componente della coppia maschile⁴⁵, che non potrà certamente essere

- 42 Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 221, *Corr. giur.*, 2019, p. 1460, con nota di RECINTO, G.: “La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche ‘chiarimento’ ed alcuni ‘revirement’”, ha ritenuto legittimo il vigente divieto per le coppie omosessuali di accedere alla fecondazione eterologa in Italia, mentre Corte Cost., 15 novembre 2019, n. 237, *Fam. dir.*, 2019, p. 325, con nota di SESTA, M., ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme che impediscono formare in Italia un atto di nascita indicante due co-madri, problematica su cui i giudici della Consulta dovranno tornare a pronunciarsi avendo riguardo all’ordinanza del Trib. Venezia, 3 aprile 2019, la cui udienza pubblica di discussione è fissata al 6 ottobre 2020. Frattanto, Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, www.ilcaso.it, e Cass., 22 aprile 2020 n. 8029, www.quotidianogiuridico.it, hanno ribadito che non è possibile formare in Italia un atto di nascita indicante due co-madri. Gli approdi in discorso sarebbero a nostro avviso discutibili, ma in questa sede preme soltanto rilevare che essi non incidono comunque sul menzionato esito della riconoscibilità dell’atto di nascita straniero, espressamente fatto salvo nelle motivazioni delle citate pronunzie di legittimità.
- 43 A livello europeo la questione è aperta: è infatti tuttora pendente in sede EDU il caso di due donne tedesche le quali, per sfuggire ai divieti della legge nazionale che consente l’accesso alla procreazione assistita solamente alle coppie eterosessuali e vieta comunque l’ovodonazione, avevano realizzato in Belgio una *shared motherhood* tramite ROPA, ed avevano quindi ricevuto un diniego di riconoscimento della loro co-maternità da parte dei giudici interni (*R.F. & Others vs. Germany*, n. 46808/16). Ancora più sorprendente è il caso della Svezia, con l’ammissione delle coppie femminili alla fecondazione eterologa ma non alla ROPA (cfr. ZEILER, K., MALMQUIST, A.: “Lesbian shared biological motherhood: the ethics of IVF with reception of oocytes from partner”, *Medicine, Health Care and Philosophy*, 7 gennaio 2014).
- 44 Al disvalore della maternità surrogata, in quanto gravemente lesiva della dignità delle donne coinvolte, aveva già fatto riferimento la motivazione di Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272, *Corr. giur.*, 2018, 4, p. 446, con nota di FERRANDO, G.: “Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore”. Anche su questo profilo, però, non si può parlare di un consenso europeo: va, infatti, segnalato che il Tribunal Constitucional portoghese, 28 aprile 2018, pronunciandosi sui dubbi di legittimità relativi alle *Leis* 20 giugno 2016, n. 17, e 22 agosto 2016, n. 25, che avevano introdotto la maternità surrogata gratuita, ha ritenuto che l’istituto in quanto tale non leda necessariamente la dignità umana, ancorché la disciplina lusitana sia risultata comunque incostituzionale per il difetto di determinatezza di talune disposizioni, per la mancata previsione di una libertà di revoca del consenso da parte della gestante anche dopo l’impianto dell’embrione nell’utero, e per l’assenza di una tutela del diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini. Invero, tenendo presente il contesto di ulteriori Paesi, quali la Gran Bretagna o alcuni Stati americani, vanno considerate anche le situazioni, seppure magari minoritarie a livello globale, in cui la gestante non è affatto una donna sfruttata, ma una volontaria che agisce per ragioni di solidarietà familiare in favore di una stretta parente, o per spirito altruistico in favore di terzi, oppure una professionista che dalla pratica ricava lauti profitti.
- 45 La giurisprudenza europea ha reiteratamente sancito il diritto del figlio al riconoscimento del suo *status* nei confronti del padre genetico, nonostante il ricorso alla maternità surrogata, privilegiando il criterio dei *best interests of the child* rispetto a quello dell’*ordre public* (cfr. CEDU, *Mennesson c. France*, 26 giugno 2014, n. 65192/11; CEDU, *Labassee c. France*, 26 giugno 2014, n. 65914/11; CEDU, *Foulon & Bouvet c. France*, 21 luglio 2016, n. 9063/14 e 10410/14), mentre CEDU, *Paradiso & Campanelli c. Italie*, 24 gennaio 2017, n. 25358/12, *Giur. it.*, 2018, p. 835, con nota di ROMEO, F., rovesciando l’esito del giudizio di primo grado, ha ritenuto che, in un caso in cui il nato da gestante surrogata non aveva alcun nesso genetico con la coppia eterosessuale committente, la condotta delle autorità italiane, che non avevano riconosciuto rilevanza al rapporto fattuale instauratosi per un breve lasso di tempo tra costoro ed il bambino, deve considerarsi giustificata, anche alla luce della necessità di contrastare fenomeni di commercio di esseri umani. Infine, ricorrendo per la prima volta allo strumento dell’*Avis consultatif* di cui al Protocollo 16 Conv. EDU, la Corte di Strasburgo, con il parere del 10 aprile 2019, ha precisato che per apprestare un’adeguata tutela al rapporto del minore nato da *surrogacy* con la moglie del padre genetico non è necessario ammettere la trascrizione dell’atto di nascita straniero che la indica come madre, ma è sufficiente prevedere un procedimento adozionale che assicuri celerità ed effettività (cfr. GRASSO, A.G.: “Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 757-770). Anche da un punto di vista di diritto

genitore genetico del medesimo nato⁴⁶, almeno allo stato attuale dello sviluppo tecnologico⁴⁷. Il problema sta, insomma, nella tecnica procreativa utilizzata e non

interno, come abbiamo già argomentato in altre sedi con riferimento sia alle coppie eterosessuali (che rappresentano la *magna pars* del mercato mondiale della *surrogacy*) sia a quelle omosessuali, nei confronti del genitore genetico il rapporto deve essere riconosciuto a prescindere dall'illiceità, civile o penale, della condotta procreativa, nello stesso modo in cui si riconosce la filiazione che derivi dallo stupro, dallo sfruttamento della prostituzione, dall'adulterio, dall'incesto o dalla fecondazione *post mortem*, mentre nei confronti del committente non genitore genetico del nato, ferma restando la possibilità dell'adozione in casi particolari, non si può procedere ad un riconoscimento diretto di quello che sarebbe un acquisto a titolo derivativo del figlio per effetto del contratto di *surrogacy* (RIZZUTI, M.: "La maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale di minori, *Riv. Biodiritto*, 2015, 2, pp. 89-108; RIZZUTI, M.: "Maternità surrogata e ordine pubblico", *giustiziacivile.com*, 9 maggio 2017; RIZZUTI, M.: "Pater semper certus, mater numquam? Dalla crisi delle certezze 'naturali' allo scenario della 'agenitorialità'", in AA. VV., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale* (a cura di S. NICCOLAI, E. OLIVITO), Napoli, 2017, pp. 161-172), ed in tal senso si è appunto pronunciata Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.* Un orientamento di netto dissenso è stato al riguardo espresso da Cass., 29 aprile 2020, n. 8325, www.biodiritto.org, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme rilevanti per come interpretate dalle Sezioni Unite, sull'assunto che l'adozione in casi particolari non garantirebbe la effettività e celerità richieste dai giudici europei nel menzionato parere. La questione è tuttora pendente ma è chiaro che una pronuncia di accoglimento, o interpretativa di rigetto, potrebbe radicalmente mutare il quadro.

- 46 Semmai potrà accadere che ciascun membro della coppia maschile sia padre genetico di un figlio, come nel caso deciso da App. Milano, 28 dicembre 2016, www.articolo29.it, con nota di SCHILLACI, A., in cui i *partners* avevano fatto fecondare in California, ciascuno col proprio seme, due ovociti della stessa donatrice anonima, impiantando quindi gli embrioni contemporaneamente nel grembo della medesima surrogata: i giudici italiani hanno ritenuto la situazione paragonabile ai rari casi di superfecundazione eteroparentale, in cui una stessa donna, un po' come la mitologica Leda, rimane incinta di gemelli con padri diversi in seguito a rapporti sessuali consumati nello stesso periodo di ovulazione, ed hanno quindi considerato ammissibile la trascrizione degli atti di nascita dei due gemelli solo con riferimento, per ciascuno di essi, al proprio padre genetico. Si produce così, ferma restando beninteso la possibilità di successive adozioni in casi particolari, l'esito apparentemente paradossale di due gemelli che non sono fratelli, ma occorre considerare che si tratta di un esito coerente con un sistema in cui i rapporti tra persone derivanti da gameti dello stesso datore, oppure portate, magari in tempi diversi, dalla stessa gestante, nel caso di surrogazione o di parto anonimo, non sono suscettibili di giuridificazione, se non per quanto attiene al diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini, che Cass., 20 marzo 2018, n. 6963, www.italgiure.giustizia.it, ha ritenuto estensibile ai dati relativi a fratelli e sorelle biologici adulti.
- 47 La procreazione omosessuale omologa è oggi solo una prospettiva connessa alla ricerca sulla gametogenesi artificiale. Gli scienziati studiano da tempo i meccanismi che in certi pesci consentono alle femmine, quando la carenza di maschi pone a rischio la sopravvivenza del gruppo, di produrre gameti maschili con cui fecondare altre femmine (C.A. REDI, M. MONTI, *Gameti artificiali*, in *Le Scienze*, 2015, n. 562), e sono riusciti a ricavarne ovociti da cellule somatiche di topi maschi, artificialmente riportate allo stadio embrionale di pluripotenza (HAYASHI, K., & AL.: "Reconstitution in vitro of the entire cycle of the mouse female germ line", *Nature*, 17 ottobre 2016), a produrre ovaie di topo con stampanti tridimensionali (SHAH, R.N., & AL.: "A bioprosthetic ovary created using 3D printed microporous scaffolds restores ovarian function in sterilized mice", *Nature Communications*, 16 maggio 2017), e a far nascere topi con genitori dello stesso sesso ricorrendo al *gene editing* (LI, Z.K., & AL.: "Generation of Bimaternal and Bipaternal Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with Imprinting Region Deletions", *Cell Stem Cell*, 11 ottobre 2018; SAGI, I., BAR, S., BENVENISTY, N.: "Mice from Same-Sex Parents: CRISPRing Out the Barriers for Unisexual Reproduction", *Cell Stem Cell*, 1 novembre 2018), ma anche a coltivare in laboratorio, al di fuori di un corpo femminile, ovociti umani a partire da estratti di tessuto ovarico (TELFER, E.E., & AL.: "Metaphase II oocytes from human unilaminar follicles grown in a multistep culture system", *Molecular Human Reproduction*, 2018, 3, pp. 135-142), ad ipotizzare la realizzazione di un ovaio umano artificiale (SCUTTI, S.: "Artificial ovary could help young cancer patients preserve fertility", www.cnn.com, 1 luglio 2018), e ad avviare la produzione di gameti umani da cellule riportate alla pluripotenza (YAMASHIRO, C., & AL.: "Generation of human oogonia from induced pluripotent stem cells in vitro", *Science*, 19 ottobre 2018; CLARK, A.: "Human Primordial Germ Cells Are Specified from Lineage-Primed Progenitors", *Cell Report*, 24 dicembre 2019). Tali sviluppi potrebbero rendere superflua la donazione di gameti e permettere di accedere alla diagnosi genetica preimpianto senza gli incomodi di quella che è oggi la procreazione assistita (cfr. GREELY, H.T.: *La fine del sesso. E il futuro della riproduzione umana*, Cambridge MA, 2016, trad. it., Torino, 2017; CARTER-WALSHAW, S.: "In vitro gametogenesis: The end of egg donation?", *Bioethics*, 23 agosto 2018; SEGERS, S., & AL.: "In vitro gametogenesis and reproductive cloning: Can we allow one while banning the other?", *Bioethics*, 5 settembre 2018), oltre a rendere fertili le persone di età avanzata (cfr. BALISTRERI, M.: "Perché non è giusto vietare l'accesso alla riproduzione assistita alle donne in menopausa", *Riv. Biodiritto*, 2017, 2, specie pp. 161-163), ma anche consentire, appunto, una omogenitorialità genetica, con un *partner* della coppia *same-sex*

nell'esito omogenitoriale, che, lo abbiamo già ricordato, è già ammesso a livello interno ed anzi finisce così per ripresentarsi proprio come ammissibile sviluppo finale della medesima vicenda. I due orientamenti ritrovano da questo punto di vista, nonostante la differente concezione di ordine pubblico cui le sentenze di riferimento dichiarano di aderire⁴⁸, una loro coerenza giuridica, alla luce della quale possiamo incidentalmente anche osservare quanto poco convincente appaia il richiamo argomentativo alla decisione sulla maternità surrogata per risolvere in senso negativo l'altra questione pendente, cui accennavamo all'inizio, circa il riconoscimento delle adozioni omogenitoriali straniere con efficacia piena⁴⁹.

A questo punto, diviene dunque per noi essenziale chiedersi se e come tali valutazioni dovrebbero cambiare nelle corrispondenti varianti poligenitoriali. Da una parte, non riteniamo che, con riguardo alla coppia di donne, la valutazione debba da positiva diventare negativa solo perché è configurato come genitore anche il padre genetico. Si è infatti già avuto modo di osservare che l'ordinamento interno conosce situazioni in cui nell'interesse del figlio i rapporti genitoriali vengono moltiplicati, per cui non è il dato numerico a prospettarsi come di ordine pubblico, e, sempre subordinatamente ad una valutazione in concreto della situazione del singolo nucleo familiare, anche in tale ipotesi la soluzione potrebbe risultare per il minore preferibile rispetto alla cancellazione di ogni rilievo per la figura maschile⁵⁰. Dall'altra parte, con riguardo alla coppia di uomini,

che feconda l'altro, o al limite sé stesso (cfr. MARGALIT, Y., LEVY, O., LOIKE, J.: "The New Frontier of Advanced Reproductive Technology: Reevaluating Modern Legal Parenthood", *Harvard Journal of Law & Gender*, 2014, pp. 107-139; BRUMMETT, A.: "Conscience claims, metaphysics, and avoiding an LGBT eugenic", *Bioethics*, 23 aprile 2018; ADVENA-REGNERY, B., & AL.: "Framing the ethical and legal issues of human artificial gametes in research, therapy, and assisted reproduction: A German perspective", *Bioethics*, 22 maggio 2018).

- 48 Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, *cit.*, ha abbracciato la tesi, estremamente restrittiva, per cui si potrebbe configurare una violazione dell'ordine pubblico solo in caso di contrasto con i valori costituzionali primari, inderogabili per il legislatore interno e sottratti alla stessa possibilità di revisione costituzionale. Invece, Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.*, ritiene che il contrasto rilevante possa essere non soltanto con tali principi costituzionali ma anche con quelli incarnatisi nella disciplina ordinaria. Si può vedere al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, FERRARI, F.: "Profili costituzionali dell'ordine pubblico internazionale. Su alcuni "passi indietro" della Corte di Cassazione in tema di PMA", *Riv. Biodiritto*, 2020, 2 pp. 169-193.
- 49 Trib. Min. Firenze, 7 marzo 2017, *cit.*, aveva dedotto dalla concezione di ordine pubblico fatta propria da Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, *cit.*, l'ammissibilità del riconoscimento delle adozioni straniere omogenitoriali con efficacia piena, dal momento che un'ipotetica disciplina interna in tal senso non sarebbe incostituzionale, mentre Cass., ord. 11 novembre 2019, n. 29071, www.articolo29.it, ha rimesso alle Sezioni Unite l'esame della questione dell'ammissibilità di tale riconoscimento, sollevando forti dubbi al riguardo, in considerazione della diversa concezione di Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.*, e della sussistenza a livello di legislazione ordinaria interna di un principio per cui sono solo le coppie coniugate, e quindi eterosessuali, a poter accedere all'adozione con efficacia piena. Il parallelismo rischia, però, di essere solo apparente, se consideriamo, come evidenziato nel testo, che il disvalore su cui si incentra il contrasto con l'ordine pubblico rilevato dalle Sezioni Unite non attiene affatto all'esito omogenitoriale ma al ricorso alla maternità surrogata, ipotesi che invero non ha nulla a che spartire con la questione delle suddette adozioni. Sulla necessità di distinguere nettamente tra la questione dell'omogenitorialità e quella della maternità surrogata si possono vedere: NICCOLAI, S.: "Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione", *Costituzionalismo*, 2015, 3, III, pp. 1-53; NICCOLAI, S.: "Diritto delle persone omosessuali alla genitorialità a spese della relazione materna?", *Giur. cost.*, 2016, 3, pp. 1169-1179; CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 986 ss.
- 50 A fronte di un caso di *Multiple-Parent Family*, Lord Justice Thorpe, autorevole magistrato inglese, nel motivare a favore della condivisione della *parental responsibility* tra una coppia lesbica ed il padre genetico in un "*three parents and two homes regime*", ha osservato icasticamente che: "*It is generally accepted that a child*

analoghe considerazioni ci inducono a ritenere che la valutazione di contrasto con l'ordine pubblico potrebbe venir meno laddove alla maternità surrogata si sostituisca per l'appunto il ricordato meccanismo poligenitoriale in cui la donna è anch'essa configurata come genitrice. Non saremmo infatti più di fronte ad una inaccettabile disposizione del figlio reificato, né ad una lesione della dignità della gestante, bensì, anche in tale ipotesi, ad una moltiplicazione dei rapporti genitoriali suscettibile di essere, se del caso, valutata in concreto come conforme all'interesse del minore. Oltretutto un assetto del genere si presterebbe pure ad eliminare quell'impressione di discriminazione nella discriminazione che sorge dal confronto fra le valutazioni delle vicende omogenitoriali non poligenitoriali, che finiscono per escludere le coppie gay⁵¹ almeno sino alla futuribile invenzione dell'ectogenesi⁵², mentre l'ipotesi poligenitoriale qui discussa risulta già concretamente, e all'estero legalmente, percorribile.

gains by having two parents. It does not follow from that that the addition of a third is necessarily disadvantageous" (A. vs. B. and C. [2012] EWCA Civ 285, in *Child and Family Law Quarterly*, 2012, 4, pp. 475-486, con nota di ZANGHELLINI, A.: "Heteronormativity, Poly-Parenting, and the Homo-Nuclear Family"). Beninteso, una situazione del genere può dare luogo a conflitti, come del resto anche la famiglia bigenitoriale, ma qui si tratterà, per l'appunto, di valutare in concreto il singolo contesto familiare alla luce del criterio dei *best interests of the child*, e non di escludere in via generale ed astratta che un numero di genitori diverso da due possa eventualmente risultare adeguato.

- 51 Anche se l'accesso alla procreazione assistita resta oggi vietato in Italia a tutte e coppie same-sex, sul piano pratico la coppia femminile può conseguire il riconoscimento di una situazione di omogenitorialità tramite la trascrizione di un atto formato all'estero (cioè anche in un Paese europeo raggiungibile senza particolari incomodi) in seguito al ricorso alla fecondazione eterologa, mentre la coppia maschile non può pervenire al medesimo risultato tramite la *surrogacy*. Con riferimento alla Spagna, dove tale divaricazione è ancora più chiara, essendo la fecondazione eterologa per le coppie lesbiche espressamente ammessa mentre la maternità surrogata è illecita e contraria all'ordine pubblico, si è ipotizzato che siffatto esito dipenderebbe da stereotipi di genere sulla tradizionale attribuzione del ruolo di cura dei figli, per cui in sostanza l'omoparentalità normalizzerebbe la coppia femminile ed accentuerebbe invece i pregiudizi contro quella maschile (cfr. IMAZ, E.: "Same-sex parenting, assisted reproduction and gender asymmetry: reflecting on the differential effects of legislation on gay and lesbian family formation in Spain", *Reproductive Biomedicine & Society Online*, 24 febbraio 2017). Ad ogni modo, sul piano giuridico non è così e la distinzione trova una base ben più solida, dal momento che una maternità surrogata eterologa pone il gravissimo problema dell'acquisto a titolo derivativo del figlio, mentre nella fecondazione eterologa ci si confronta solo con un atto dispositivo dei gameti, che sono parti staccate dal corpo ex art. 5 c.c. e quindi *res*, mentre, come abbiamo visto, tutte le coppie omosessuali sono effettivamente trattate allo stesso modo dalla giurisprudenza italiana laddove vengano in rilievo altre ipotesi di omoparentalità, quali la genitorialità sociale o l'adozione in casi particolari. D'altra parte, le conseguenze del contrasto della surrogazione di maternità con l'ordine pubblico potrebbero ricadere anche su una coppia lesbica, nell'ipotesi, rara ma documentata, in cui siano state due donne ad avvalersi di una terza come gestante (cfr. COLLIER, V., COLLIER, J.: *Getting to Baby*, New York, 2011).
- 52 Al momento, infatti, quella dell'ectogenesi, cioè dell'impianto di embrioni umani in uteri meccanici, o animali, capaci di surrogare la stessa *surrogacy*, emancipando così la donna dalla gravidanza e l'uomo dal necessario ricorso alla donna, è solo una prospettiva futuribile (cfr. HALDANE, J.B.S.: *Daedalus; or, Science and the Future. A paper read to the Heretics, Cambridge, on February 4th, 1923*, New York, 1924; DEBIASI, E.: "Sull'ectogenesi", *Atti Accademia roveretana degli Agiati*, 1966, B, pp. 63-73; COLEMAN, S.: *The Ethics of Artificial Uteruses: Implications for Reproduction and Abortion*, Farham, UK, 2004; ATLAN, H.: *Lutero artificiale*, Paris, 2005, trad. it., Milano, 2006; DI SIMONE, V.: "Il dibattito attorno all'ectogenesi: un'analisi quantitativa e qualitativa degli auspici e timori della comunità scientifica", *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 2014, I, pp. 19-52; BALISTRERI, M.: *Il futuro della riproduzione umana*, Roma, 2016), ancorché gli scienziati siano già riusciti a sviluppare una *biobag* in grado di accogliere feti di agnello molto prematuri (cfr. PARTRIDGE, E.A., & AL.: "An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb", *Nature Communications*, 25 aprile 2017). Qualora tali ricerche dovessero mai condurre a risultati applicabili all'uomo, si porrebbe per la prima volta in concreto il problema di come applicare il divieto di ectogenesi di cui all'art. 13, comma 3, lett. c, della l. 19 febbraio 2004, n. 40, e quindi anche di come giustificare una proibizione così assoluta al riguardo.

Peraltro, se risulta convincente quanto sinora argomentato per il caso due volte problematico in cui abbiamo sia poligenitorialità sia omogenitorialità, allora un'analoga valutazione di non necessario contrasto con l'ordine pubblico ci parrebbe predicabile pure laddove sia una coppia eterosessuale ad aver coinvolto all'estero un terzo, o ulteriore, genitore in vicende comparabili con quelle ora ricordate, ed eventualmente pure a fronte di un rapporto più ampio di quello di coppia.

IV. PROSPETTIVE DI GIURIDIFICAZIONE DEI RAPPORTI POLIGENITORIALI DI FATTO.

L'ipotesi menzionata per ultima si presta, però, meglio ad essere discussa in una diversa prospettiva, e cioè non tanto sul piano dell'ordine pubblico internazionalprivatistico, dal momento che non ci confrontiamo con una determinata disciplina straniera in punto di filiazione, quanto piuttosto su quello della rilevanza di situazioni fattuali, emergenti in una prassi che ben potrà essere, a seconda dei casi, transnazionale o anche meramente interna.

Invero, la fattispecie di una relazione affettiva e di convivenza tra più di due persone, che potrebbe essere il riflesso fattuale di un coniugio poligamico non riconoscibile oppure di un'opzione per il poliamore, non gode di uno specifico riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento ma non è nemmeno mai qualificata come illecita. Non risulterà pertanto applicabile la disciplina generale delle convivenze legalmente riconosciute⁵³, ma non si potrà nemmeno escludere la giuridificazione di alcuni profili dei rapporti fra i soggetti in questione, ove ricorrano i presupposti per l'operatività di quegli istituti civilistici generali cui la giurisprudenza si richiamava con riguardo ai rapporti familiari meramente fattuali ben prima che tale disciplina venisse elaborata: dal risarcimento del danno

53 Com'è ben noto, l'art. 1, comma 36, della l. 20 maggio 2016, n. 76, limita l'ambito applicativo della nuova disciplina generale delle convivenze all'ipotesi che coinvolga due sole persone, non legate da vincoli di matrimonio o di unione civile. In proposito sia consentito rinviare a RIZZUTI, M.: "Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto", giustiziacivile.com, 12 maggio 2016.

ingiusto alle obbligazioni naturali⁵⁴, oltre alla stessa autonomia contrattuale degli interessati⁵⁵.

Ai nostri fini interessa, però, il diverso profilo dei rapporti di filiazione: è evidente come anche i rapporti in discorso possano portare alla procreazione, ed è altresì possibile che vi si trovi coinvolto un soggetto che era già divenuto genitore. Il primo problema sarà dunque quello della ipotizzabile pericolosità per la personalità del figlio di una crescita in un siffatto contesto familiare, che potrebbe legittimare il suo affidamento all'eventuale altro genitore non coinvolto nel rapporto poliaffettivo oppure un intervento di autorità pubbliche che comunque provvedano ad allontanarlo e ricollocarlo con i generali strumenti del diritto minorile. Beninteso, potrà accadere che in concreto alcune di queste situazioni presentino situazioni di grave problematicità connesse ad ulteriori ragioni di disagio che potrebbero giustificare persino provvedimenti del genere⁵⁶, ma non riterremo che in termini generali, alla luce delle già richiamate considerazioni in ordine alle ipotesi in cui la moltiplicazione dei rapporti genitoriali, o paragenitoriali, può risultare nell'interesse del minore, debba essere solo il numero dei conviventi a legittimare un così pesante intervento di compressione del diritto alla vita privata e familiare.

- 54 Cass., 15 gennaio 1969, n. 60, *Riv. dir. comm.*, 1969, II, p. 403, con nota critica di FERRI, G.B.: "Qualificazione giuridica e validità delle attribuzioni patrimoniali alla concubina", aveva per la prima volta esteso la qualificazione in termini di adempimento di un'obbligazione naturale, già riconosciuta alle attribuzioni patrimoniali fra conviventi, anche a quelle poste in essere nell'ambito di un rapporto adulterino. Cass., 7 giugno 2011, n. 12778, *Giust. civ. Mass.*, 2011, 6, n. 852, ha esteso all'ipotesi del rapporto adulterino la risarcibilità del danno da morte, concludendo che sia la moglie sia l'amante del deceduto dovessero essere risarcite. Cass., 16 giugno 2014, n. 13654, *Foro it.*, 2014, 7-8, I, p. 2055, pronunziandosi sul celebre caso dell'assassinio dello stilista M. Gucci, ha condannato la vedova P. Reggiani Martinelli, mandante dell'omicidio, a risarcire il pregiudizio patito da P. Franchi, la cui convivenza con la vittima era stata proprio la causa scatenante della letale gelosia della rea. Com'è evidente, sono tutte ipotesi che non rientrerebbero nella definizione di convivenza della l. 20 maggio 2016, n. 76, ma non vi è motivo di ritenere che gli istituti in questione non possano continuare ad operare al riguardo.
- 55 Ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. a e lett. b, della l. 20 maggio 2016, n. 76, il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile «in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza», nonché più ampiamente in difetto dei presupposti di cui al predetto comma 36. Ciò non toglie, però, che i soggetti non abilitati a stipulare tale peculiarissimo contratto (su cui cfr. MAZZARIOL, R.: *Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza*, Napoli, 2018; EMILIOZZI, E.A.: *Il contratto di convivenza nella legge 20 maggio 2016, n. 76*, Milano, 2018; DI FEDE, A.: *Diritto di famiglia e negozi di convivenza*, Napoli, 2018) potranno comunque concludere ogni altro contratto tipico o atipico per costituire, regolare, modificare o estinguere i loro rapporti giuridici patrimoniali secondo le regole generali dell'autonomia privata nel nostro sistema.
- 56 Per considerare alcuni esempi estremi, si pensi al caso di una famiglia poligamica il cui patriarca sia anche un violento e un islamista radicale, oppure di una comune poliamorosa dedita pure all'uso massiccio di stupefacenti. In tali ipotesi sarebbero però tali ulteriori circostanze a rendere opportuno l'allontanamento del minore, ma non riteniamo di poter presumere in termini generali che solo per il fatto di essere coinvolta in un rapporto familiare poligamico secondo le proprie tradizioni culturali, oppure in un *ménage à trois* per qualsivoglia ragione, una persona non debba mai essere considerata in concreto un buon genitore. Nel dibattito pubblico emergono opinioni che pongono in evidenza come non sia in alcun modo dimostrabile che un rapporto poliamoroso sarebbe pregiudizievole per i figli (cfr. FRY, L.: "'There's zero evidence that it's worse for children': parenting in a polyamorous relationship", *The Guardian*, 1° febbraio 2020), e che lo stesso potrebbe anzi risultare benefico (cfr. LARSON, V.: "5 Lessons Monogamous Parents Can Learn From Poly Parenting. More people, more helpers", www.parent.com, 25 marzo 2017; BARRETT-IBARRIA, S.: "What Happens to Polyamorous Relationships When One Partner Has Kids", www.vice.com, 23 agosto 2019; SMITH, B.: "Polyamorous parenting: The surprising benefits of the ultimate modern family", www.todayparent.com, 11 giugno 2020).

Se escludiamo una così drastica ipotesi di soluzione, allora, come già nel caso delle convivenze omosessuali, anche i rapporti fattuali instauratisi nell'ambito di tale differente realtà familiare si potranno prestare ad essere, se del caso, tutelati in quanto forme di genitorialità sociale, con un conseguente diritto del minore a conservarli pure nel caso di rottura, totale o parziale, del *ménage*⁵⁷. La comparazione fra le relazioni familiari *same-sex* e quelle poligamiche, da più parti più o meno provocatoriamente affacciata, non sempre convince appieno⁵⁸, ma, se ci concentriamo sui rapporti di genitorialità sociale che a tali contesti familiari si riconnettano, le analogie sono oggettivamente più forti, nel senso che si tratta in ogni caso di tutelare l'interesse del minore alla conservazione di rapporti significativi. E, ancora una volta in analogia con i ricordati sviluppi, si potrebbe pertanto ragionevolmente arrivare anche in questo ambito ad una giuridificazione di tali rapporti tramite il ricorso all'adozione in casi particolari, di cui abbiamo

57 Chi scrive ha avuto modo di venire a conoscenza dell'insorgere, nel nostro Paese, di una controversia in cui le parti di un rapporto poliamoroso, che comprendeva due uomini ed una donna ed è entrato in crisi dopo anni di vita comune, hanno discusso, in sede di mediazione familiare, anche della sorte dei figli del *ménage*.

58 In un passato non remoto i risultati cui erano pervenute la giurisprudenza e la legislazione inglesi con riguardo ai matrimoni poligamici potevano sembrare un riferimento per tentare di impostare la nuova problematica rappresentata da quelle *same-sex partnerships* che all'epoca solo Danimarca e Norvegia regolavano (cfr. MARTIN, J.: "English Polygamy Law and the Danish Registered Partnership Act: A Case for the Consistent Treatment of Foreign Polygamous Marriages and Danish Same-Sex Marriages in England", *Cornell International Law Journal*, 1994, pp. 419-446). Nel giro di un ventennio la questione si è capovolta, per cui nel dibattito politico il richiamo all'affermazione del matrimonio, o dell'unione civile, omosessuale può servire agli esponenti delle comunità islamiche per domandare la legalizzazione della poligamia (cfr. ALONSO, J.F.: "La poligamia llama a las puertas de Europa, www.abc.es, 22 gennaio 2006; "«Anche la poligamia è un diritto»: Piccardo (Ucoii) su Fb dopo le unioni civili a Milano", *La Repubblica*, 6 agosto 2016) o a quelli dell'estrema destra per utilizzare l'argomento dello *slippery slope* contro le istanze degli omosessuali (cfr. DE BONI, M.: "Polygamie et mariage gay: Marine Le Pen désavoue sa nièce", *Le Figaro*, 17 marzo 2016). Invero, come osserva JOPPE, C.: "Multiculturalism by Liberal Law. The Empowerment of Gays and Muslims", *European Journal of Sociology*, 2017, 1, pp. 1-32, il costituzionalismo liberale dei diritti umani tende di per sé ad implicare un certo grado di multiculturalismo, inteso *lato sensu* come accettazione di differenti "ways of life", per l'appunto da quello degli omosessuali a quello dei musulmani. Negli Stati Uniti d'America il parallelismo in discorso ha assunto una più specifica dimensione giuridica, dopo che i membri di una famiglia mormone, resi celebri e quindi sottoposti ad indagini di polizia in seguito alla partecipazione al *reality show* televisivo «*Sister Wives*», incentrato proprio sul loro peculiare *ménage* coniugale (ed ispirato a «*Big Love*», una *fiction* di successo sulla poliginia dei Mormoni prodotta dai coniugi gay M.V. Olsen e W. Scheffer), hanno fatto valere in giudizio come precedenti le decisioni favorevoli al *same-sex marriage* invocando una legalizzazione della poligamia (cfr. U.S. District Court Utah, 13 dicembre 2013, *Brown vs. Buhman*, 947 F.Supp. 2d 1170, e poi U.S. Court of Appeal Tenth Circuit, 11 aprile 2016, *Brown vs. Buhman*, n. 14-4117). La vicenda ha attratto l'interesse della dottrina sul tema (cfr. WITTE JR., J.: *The Western Case for Monogamy Over Polygamy*, Cambridge MA, 2015; DEN OTTER, R.C.: *In Defense of Plural Marriage*, Cambridge MA, 2015; FAUCON, C.E.: "Polygamy After Windsor: What's Religion Got to Do with It?", *Harvard Law & Policy Review*, 2015, pp. 471-528; MACEDO, S.: *Just Married: Same-Sex Couples, Monogamy, and the Future of Marriage*, Princeton, 2015; SWISHER, P.N.: "«I Now Pronounce You Husband and Wives»: The Case for Polygamous Marriage after United States v. Windsor and Burwell v. Hobby Lobby Stores", *BYU Journal of Public Law*, 2015, pp. 299-325), mentre il giudice J. Roberts nella sua *dissenting opinion* alla storica decisione che ha dichiarato illegittime le norme statali di divieto del *same-sex marriage* (U.S. Supreme Court, 26 giugno 2015, *Obergefell vs. Hodges*, n. 14-556) evocava in sostanza il rischio di uno *slippery slope* che porterebbe dal *gay marriage* al *plural marriage*. Del resto pure l'estensore di una sentenza italiana favorevole alla trascrizione del matrimonio *same-sex* contratto all'estero (App. Napoli, 13 marzo 2015, www.articolo29.it) ha inserito in motivazione un riferimento al dubbio postosi in seno al Collegio decidente e poi superato, insomma ad una sorta di *dissenting opinion*, circa il rischio di dar luogo ad un precedente che in futuro avrebbe potuto essere invocato in favore dei matrimoni poligamici.

del resto già constatato l'idoneità a costituire, sempre nell'interesse del minore, rapporti di carattere poligenitoriale⁵⁹.

59 Già Supreme Court of Utah, 26 marzo 1991, *Matter of Adoption of WAT*, 808 P.2d 1083 (1991), stabiliva che “[N]either the [Utah adoption] statute, the constitution, nor good public policy justifies a blanket exclusion of polygamists from eligibility as adoptive parents” (cfr. OTTO, R.M.: “«Wait ‘Til Your Mothers Get Home»: Assessing the Rights of Polygamists as Custodial and Adoptive Parents”, *Utah Law Review*, 1991, p. 881 ss.; VAZQUEZ, R.A.: “The Practice of Polygamy: Legitimate Free Exercise of Religion or Legitimate Public Menace? Revisiting Reynolds in Light of Modern Constitutional Jurisprudence”, *Legislation and Public Policy*, 2001, pp. 225-253; DAVIS, A.D.: “Regulating Polygamy: Intimacy, Default Rules, and Bargaining for Equality”, *Columbia Law Review*, 2010, pp. 1955-2046; MARVEL, S.: “The Evolution of Plural Parentage: Applying Vulnerability Theory to Polygamy and Same-Sex Marriage”, *Emory Law Journal*, 2015, pp. 2047-2088). Riterremmo che, presto o tardi, anche da noi un giudice avrà l'occasione di statuire, come già Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, *cit.*, per le famiglie omoparentali, che anche il considerare il collocamento del minore in una famiglia poligenitoriale come causa di ripercussioni negative sia frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza ma di «mero pregiudizio». E, pure in questo ambito, una volta affermatosi tale principio, la formula potrebbe essere ampiamente ripresa nella successiva giurisprudenza, che si tratti di diritti di visita, di genitorialità sociale, di adozioni in casi particolari, e così via, proprio come è recentemente avvenuto, determinando una trasformazione notevolissima in tempi assai brevi, per l'omogenitorialità.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Bioethics*, 2017, I, *Special Issue: The Ethics of Mitochondrial Replacement*, pp. 1-69.

AA.VV.: *Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione* (a cura di E. GRANDE, L. PES), Torino, 2018.

ABRAHAM, H.: "A Family Is What You Make It? Legal Recognition and Regulation of Multiple Parents", *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2017, pp. 405-444.

ADVENA-REGNERY, B., & *al.*: "Framing the ethical and legal issues of human artificial gametes in research, therapy, and assisted reproduction: A German perspective", *Bioethics*, 22 maggio 2018.

AKTAR, S.: "A Comparative Study on Hindu Law between Bangladesh and India", *Asian Affairs*, 2007, pp. 61-95.

ANAPOL, D.M.: *Love Without Limits. The Quest for Sustainable Intimate Relationships. Responsible Nonmonogamy*, San Rafael CA, 1992.

ANGELINI, F.: *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea*, Padova, 2007.

ANTOKOLSKAIA, M.: *Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia*, Antwerp-Oxford, 2006.

APPLETON, S.F.: "Parents by the Numbers", *Hofstra Law Review*, 2008, pp. 11-59.

ATLAN, H.: *L'utero artificiale*, Paris, 2005, trad. it., Milano, 2006.

AULETTA, T.: "Famiglia ricomposta e obbligo di mantenimento", *Famiglia*, 2008, p. 194 ss.

BADIALI, G.: *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963.

BALISTRERI, M.: "In merito alle procedure che permettono di correggere le anomalie mitocondriali del nascituro: questioni etiche e prospettive giuridiche", *Riv. Biodiritto*, 2015, 2, pp. 61-79.

BALISTRERI, M.: *Il futuro della riproduzione umana*, Roma, 2016.

BALISTRERI, M.: "Perché non è giusto vietare l'accesso alla riproduzione assistita alle donne in menopausa", *Riv. Biodiritto*, 2017, 2, specie pp. 161-163.

BALLARANI, G., SIRENA, P.: "Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, I, p. 534 ss.

BARBA, V.: "L'ordine pubblico internazionale", in AA.VV.: *Fonti, metodo e interpretazione* (a cura di G. PERLINGIERI, M. D'AMBROSIO), Napoli, 2017, p. 409 ss.

BARILE, G.: *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi (l'ordine pubblico internazionale)*, Padova, 1969.

BECKERMAN, J.S., VALENTINE, P.: *Cultures of multiple fathers: The theory and practice of partible paternity in lowland South America*, Gainesville FL, 2002.

BENVENUTI, P.: *Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale*, Milano, 1977.

BIANCA, C.M.: *Le autorità private*, Napoli, 1977.

BLACK, M.D.: "Beyond Child Bride Polygamy: Polyamory, Unique Family Constructions, and the Law", *Journal of Law & Family Studies*, 2006, pp. 497-508.

BOONE DRYDEN, J.: "This Is the Family I Chose: Broadening Domestic Partnership Law to Include Polyamory", *Hamline University's School of Law's Journal of Public Law & Policy*, 2015, pp. 162-188.

BOONE, I.: "Co-parenting before conception. The Low Countries' approach to intentional multi-parent families", *Family & Law*, febbraio 2018.

BRANDT, R.: "Mitochondrial donation and 'the right to know'", *Journal of Medical Ethics*, 2016, pp. 678-684.

BRANDT, R.: "Mandatory sex selection and mitochondrial transfer", *Bioethics*, 2018, pp. 437-444.

BRUMMETT, A.: "Conscience claims, metaphysics, and avoiding an LGBT eugenic", *Bioethics*, 23 aprile 2018.

BUZZELLI, D.: *La famiglia 'composita'*, Napoli, 2012.

CAFFARENA, S.: "L'adozione 'mite' e il 'semiabbandono': problemi e prospettive", *Fam. dir.*, 2009, pp. 398-403.

CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 986 ss.

CAMMU, N.: "'Legal Multi-parenthood' in Context: Experiences of Parents in Light of the Dutch Proposed Family Law Reforms", *Family & Law*, luglio 2019.

CARBONE, V.: "Corte edu: conflitto tra diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini", *Corr. giur.*, 2013, 7, p. 940 ss.

CARTER-WALSHAW, S.: "In vitro gametogenesis: The end of egg donation?", *Bioethics*, 23 agosto 2018.

CECCARELLI, E.: "Adozione e diritto del bambino di mantenere i pregressi rapporti significativi", www.minoriefamiglia.it, 2010

CERSOSIMO, C.: "La multigenitorialità negli ordinamenti giuridici di common law nordamericano", www.rivistafamiglia.it, 4 aprile 2019.

CHIAPPETTA, G.: "Anonimato e procreazione medicalmente assistita eterologa", in *Studi in onore di U. Majello*, Napoli 2005, p. 383 ss.

CLARK, A.: "Human Primordial Germ Cells Are Specified from Lineage-Primed Progenitors", *Cell Report*, 24 dicembre 2019.

COLEMAN, S.: *The Ethics of Artificial Uteruses: Implications for Reproduction and Abortion*, Farham, UK, 2004.

COLLARD, C., ZONABEND, F., "Parenté sans sexualité. Le paradigme occidental en question", *L'Homme*, 2013, pp. 29-58.

COLLIER, V., COLLIER, J.: *Getting to Baby*, New York, 2011.

COMERCI, N., *Lo studio del diritto romano, ovvero le Instituta e le Pandette messe a confronto cogli articoli di tutte le parti del Codice nelle Recitazioni di Eneccio: versione italiana con note*, Napoli, 1830.

CREAZZO, T.: "Le novelle di Giustiniano I e di Leone VI sull'eunuchia: interesse politico o filantropia?", *Bizantinistica*, 2007, pp. 159-174.

CRONE, P.: *The Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zoroastrianism*, Cambridge MA, 2012.

DAVIS, A.D.: "Regulating Polygamy: Intimacy, Default Rules, and Bargaining for Equality", *Columbia Law Review*, 2010, pp. 1955-2046.

DAWSON, D.: *Cities of the Gods: Communist Utopias in Greek Thought*, Oxford, 1992.

DE SOUZA GARCIA, F.M.: "Multi-parenthood from a Legal, Doctrinal and Jurisprudential Perspective in Brazil: The Recent Decision of the Brazilian Supreme Court on Socio-affective and Biological Paternity", *Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies*, 2017, 1, p. 48 ss.

DE CAMPOS, T.C., MILO, T.: "Mitochondrial Donations and the Right to Know and Trace One's Genetic Origins: an Ethical and Legal Challenge", *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2018, pp. 170–183.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., CHAPARRO MATAMOROS, P.: "La recepción de la kafala en España: especial mención a la kafala marroquí", in AA. VV.: *Insights and proposals related to the application of the European Succession Regulation 650/2012* (a cura di S. LANDINI), *Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato*, 2019, 1, pp. 43-63.

DEBIASI, E.: "Sull'ectogenesi", *Atti Accademia roveretana degli Agiati*, 1966, B, pp. 63-73.

DESAN, S.: "Qu'est-ce qui fait un père? Illégitimité et paternité de l'an II au Code Civil", *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2002, 4, pp. 935-964.

DI FEDE, A.: *Diritto di famiglia e negozi di convivenza*, Napoli, 2018.

DI MASI, M.: "Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia", *Famiglia*, 2018, p. 243 ss.

DI SIMONE, V.: "Il dibattito attorno all'ectogenesi: un'analisi quantitativa e qualitativa degli auspici e timori della comunità scientifica", *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 2014, 1, pp. 19-52.

DIMOND, R., STEPHENS, N.: "Three persons, three genetic contributors, three parents: Mitochondrial donation, genetic parenting and the immutable grammar of the 'three X X'", *Health*, 2018, pp. 240–258.

DIMSEY, M.: "Multi-Parent Families in the 21st Century", in AA.VV.: *European Challenges in Contemporary Family Law* (a cura di K. BOELE-WOELKI, T. SVERDRUP), Antwerp-Oxford, 2008, pp. 101-111.

DIVER, A.: *A Law of Blood-ties. The right to access genetic ancestry*, Cham 2014.

ECO, U.: *Il nome della rosa*, Milano, 1980.

EMANUELE, C.F.: "Prime riflessioni sul concetto di ordine pubblico nella legge di riforma del diritto internazionale privato italiano", *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 326 ss.

EMENS, E.F.: "Monogamy's Law: Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence", *New York University Review of Law & Social Change*, 2004, p. 277 ss.

EMILIOZZI, E.A.: "L'adozione da parte di partners di unioni civili", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 2, p. 799 ss.

EMILIOZZI, E.A.: *Il contratto di convivenza nella legge 20 maggio 2016, n. 76*, Milano, 2018.

EVANS-PRITCHARD, E.: *Kinship and Marriage among the Nuer*, London, 1951.

FARINA, M.: "L'adozione omogenitoriale dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76: ubi lex voluit... tacuit?", *Pol. dir.*, 2017, 1, pp. 71-96.

FAUCON, C.E.: "Polygamy After Windsor: What's Religion Got to Do with It?", *Harvard Law & Policy Review*, 2015, pp. 471-528.

FERACI, O.: *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

FERRARI, F.: "Profili costituzionali dell'ordine pubblico internazionale. Su alcuni "passi indietro" della Corte di Cassazione in tema di PMA", *Riv. Biodiritto*, 2020, 2 pp. 169-193.

FERRI, G.B.: *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970.

FIRTH, R.: *We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia*, London, 1936.

FOURIER, C.: *Le Nouveau Monde Amoureux*, Paris, 1816.

FURGIUELE, G.: "La fecondazione artificiale: quali principi per il civilista?", in *Scritti in onore di A. Falzea*, Milano, 1991 II, I, p. 325 ss.

GADDIE, L.: "Open Adoption", *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 2009, p. 499 ss.

GIANNECCHINI, I.: "La genitorialità delle coppie omosessuali nell'ordinamento inglese: diritti e doveri secondo la legge e la common law dopo lo Human Fertilisation and Embryology Act 1990-2008", *Genlus*, 2018, 1, p. 101 ss.

GOLDBERG, A.E.: *Open Adoption and Diverse Families: Complex Relationships in the Digital Age*, Oxford, 2019.

GRASSO, A.G.: "Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 757-770.

GRAVES, R.: *I miti greci*, London, 1955, trad. it., Milano, 1963, I, pp. 5-16.

GREELY, H.T.: *La fine del sesso. E il futuro della riproduzione umana*, Cambridge MA, 2016, trad. it., Torino, 2017.

GROTEVANT, H.D.: "Openness in Adoption: Research with the Adoption Kinship Network", *Adoption Quarterly*, 2000, p. 45 ss.

GUARNERI, A.: *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti nel diritto civile*, Padova, 1974.

HALDANE, J.B.S.: *Daedalus; or, Science and the Future. A paper read to the Heretics, Cambridge, on February 4th, 1923*, New York, 1924.

HAMZELOU, J.: "Exclusive: World's first baby born with new "3 parent" technique", *The New Scientist*, 27 settembre 2016.

HANNA, J.: "Causal parenthood and the ethics of gamete donation", *Bioethics*, 27 novembre 2018.

HARTLAND, E.S.: *Primitive Paternity*, London, 1909.

HAYASHI, K., & al.: "Reconstitution in vitro of the entire cycle of the mouse female germ line", *Nature*, 17 ottobre 2016.

HEINECCIUS, G.G.: *Prelezioni degli elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni*, trad. it. di CALISTI, G.A., Bologna, 1835.

HERBRAND, C.: "Co-parenting arrangements in lesbian and gay families: when the 'mum and dad' ideal generates innovative family forms", *Families, Relationships and Societies*, 2017, pp. 449-466.

HILL COLLINS, P.: "Black Women and Motherhood", in AA.VV.: *Motherhood and Space* (a cura di S. HARDY, C. WIEDMER), New York, 2005, pp. 149-159.

HUME, D.: *Trattato sulla natura umana*, London 1739-1740, trad. it., Roma-Bari 1982.

IMAZ, E.: "Same-sex parenting, assisted reproduction and gender asymmetry: reflecting on the differential effects of legislation on gay and lesbian family formation in Spain", *Reproductive Biomedicine & Society Online*, 24 febbraio 2017.

JOPPKE, C.: "Multiculturalism by Liberal Law. The Empowerment of Gays and Muslims", *European Journal of Sociology*, 2017, 1, pp. 1-32.

KOKTVEDGAARD ZEITZEN, M.: *Polygamy. A Cross-cultural Analysis*, Oxford, 2008.

LALLEMAND, S.: "Génitrices et éducatrices mossi", in *L'Homme*, 1976, pp. 109-124.

LAVIOLETTE, N.: "Dad, Mom — and Mom: The Ontario Court of Appeal's Decision in A.A. v. B.B.", *La Revue du Barreau Canadien*, 2007, pp. 665-689.

LI, Z.K., & al.: "Generation of Bimaternal and Bipaternal Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with Imprinting Region Deletions", *Cell Stem Cell*, 11 ottobre 2018.

LONARDO, L.: *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993.

LONG, J.: "Adozione e Islam. Gli ordinamenti giuridici occidentali e il divieto islamico di adozione", *Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2004, pp. 185-202.

LONG, J.: "Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 9-15.

LORENZETTI, A.: "Le nuove sfide della genitorialità: il caso dell'omogenitorialità e il ruolo della Costituzione", *Riv. Biodiritto*, 2019, 2, pp. 631-644.

MACDONALD, M.: *Parenthood and Open Adoption. An Interpretative Phenomenological Analysis*, London, 2016.

MACEDO, S.: *Just Married: Same-Sex Couples, Monogamy, and the Future of Marriage*, Princeton, 2015.

MALINOWSKI, B.: *The Family among the Australian Aborigines*, London, 1913.

MALINOWSKI, B.: *The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia*, London, 1932.

MARGALIT, Y., LEVY, O., LOIKE, J.: "The New Frontier of Advanced Reproductive Technology: Reevaluating Modern Legal Parenthood", *Harvard Journal of Law & Gender*, 2014, pp. 107-139.

MARTIN, J.: "English Polygamy Law and the Danish Registered Partnership Act: A Case for the Consistent Treatment of Foreign Polygamous Marriages and Danish

Same-Sex Marriages in England”, *Cornell International Law Journal*, 1994, pp. 419-446.

MARVEL, S.: “The Evolution of Plural Parentage: Applying Vulnerability Theory to Polygamy and Same-Sex Marriage”, *Emory Law Journal*, 2015, pp. 2047-2088.

MATTEI, U.: “Il poliamore e i beni comuni. Primi riflessioni”, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, Mantova, 2017, II, pp. 105-116.

MAZZARIOL, R.: *Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza*, Napoli, 2018.

MCLEAN, S.A.M.: “Mitochondrial Dna Transfer. Some Reflections from the United Kingdom”, *Journal of Medical Ethics*, 2016, p. 81 ss.

MEAD, M.: *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, New York, 1935.

MIDDLETON, K.: “How Karembola men become mothers”, in AA.VV: *Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship* (a cura di J. CARSTEN), Cambridge UK, 2000, pp. 104-127.

MINERVINI, S.: *Profili privatistici nella famiglia ricomposta*, Roma, 2014.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: “Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015”, *Fam. dir.*, 2017, pp. 602-612.

MOSCONI, F.: “Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico”, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, pp. 5-14.

MUNSON, M., STELBOUM, J.: *The Lesbian Polyamory Reader: Open Relationships, Non-Monogamy, and Casual Sex*, London, 1999.

MURRAY, M.: “The Networked Family: Reframing the Legal Understanding of Caregiving and Caregivers”, *Virginia Law Review*, 2008, pp. 385-455.

NICCOLAI, S.: “Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione”, *Costituzionalismo*, 2015, 3, III, pp. 1-53.

NICCOLAI, S.: “Diritto delle persone omosessuali alla genitorialità a spese della relazione materna?”, *Giur. cost.*, 2016, 3, pp. 1169-1179.

NICOLUSSI, A.: "Famiglia e biodiritto civile", *Europa e dir. priv.*, 2019, 3, pp. 713-780.

PALADIN, L.: "Ordine pubblico", in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1965, XII, p. 130 ss.

PALAIÀ, N.: *L'ordine pubblico internazionale*, Padova, 1974.

PANE, R.: "Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini", in *Dir. succ. fam.*, 2015, pp. 435-455.

PANZA, G.: "Ordine pubblico, Teoria generale", in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, p. I ss.

PARTRIDGE, E.A., & AL.: "An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb", *Nature Communications*, 25 aprile 2017.

PERLINGIERI, G., ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Dir. succ. fam.*, 2019, 2, p. 337 ss.

PERLINGIERI, P.: "Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, Mantova, 2017, I, p. 355 ss.

PIASERE, L.: "La terminologia di parentela degli uomini giusti", *Quad. del ramo d'oro online*, 2008, I, pp. 13-23.

OTTO, R.M.: "«Wait 'Til Your Mothers Get Home»: Assessing the Rights of Polygamists as Custodial and Adoptive Parents", *Utah Law Review*, 1991, p. 881 ss.

RADCLIFFE-BROWN, A.R.: "The Mother's Brother in South Africa", *South African Journal of Science*, 1924, pp. 542-555.

RECINTO, G.: "La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto può e deve essere 'filiazione'", *Dir. succ. fam.*, 2019, 2, p. 347 ss.

REMOTTI, F.: "Fare figli, con chi? Tra famiglie e antropo-poiesi", *Anuac*, 2013, pp. 78-87.

RENNA, M.: "Forme dell'abbandono, adozione e tutela del minore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 6, pp. 1361-1376.

RIZZUTI, M.: "La maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale di minori", *Riv. Biodiritto*, 2015, 2, pp. 89-108.

RIZZUTI, M.: "Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto", *giustiziacivile.com*, 12 maggio 2016.

RIZZUTI, M.: *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016.

RIZZUTI, M.: "Maternità surrogata e ordine pubblico", *giustiziacivile.com*, 9 maggio 2017.

RIZZUTI, M.: "Pater semper certus, mater numquam? Dalla crisi delle certezze 'naturali' allo scenario della 'agenitorialità'", in AA.VV.: *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale* (a cura di S. NICCOLAI, E. OLIVITO), Napoli, 2017, pp. 161-172.

RIZZUTI, M.: "Che cosa rimane delle potestà familiari?", in AA.VV.: *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. Bianca* (a cura di P. SIRENA, A. ZOPPINI), Roma, 2018, pp. 191-215.

RIZZUTI, M.: "Ordine pubblico costituzionale e rapporti familiari: i casi della poligamia e del ripudio", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, pp. 604-627.

RIZZUTI, M.: "Le esclusioni soggettive dalla procreazione assistita nell'odierno contesto ordinamentale", in AA.VV.: *La comunità familiare tra autonomia e riforme* (a cura di D. CARUSI) Rimini, 2019, pp. 173-200

RIZZUTI, M.: "Omogenitorialità e trascrizione di atti stranieri", *Rivista AIAF*, 2019, pp. 63-79.

ROSANI, D.: "Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera", *Riv. Biodiritto*, 2016, 1, pp. 211-239.

RULLI, T.: "The Mitochondrial Replacement 'Therapy' Myth", *Bioethics*, 2017, 5, pp. 368-374.

SACK, P.: "Law, Language, Culture. Verbal Acrobatics and Social Technology", *Journal of Legal Pluralism*, 1998, pp. 15-35.

SAGI, I., BAR, S., BENVENISTY, N.: "Mice from Same-Sex Parents: CRISPRing Out the Barriers for Unisexual Reproduction", *Cell Stem Cell*, 1 novembre 2018.

SALARIS, C.: *Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume*, Bologna, 2008.

SALVI, G.: *Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità*, Napoli, 2018.

SBIROLI, L.S.: *Libertine o madri illibate*, Venezia, 1989.

SCHAEFER, G.O., LABUDE, M.K.: "Genetic affinity and the right to 'Othree-parent IVF'", *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 2017, pp. 1577-1580.

SCIORTINO, S.: "Sull'adozione da parte delle donne", *Ann. Sem. Giur. Univ. Palermo*, 2006, pp. 1-40.

SCOLART, D.: "Legal Protection of Orphans in Islamic Law: Kafala as a tertium genus between natural family and adoption", in *The kafala and the protection of minors. Reflections after the Second Italian-Moroccan Colloquium on Comparative Law* (a cura di G. M. PICCINELLI, A. BORRONI), Roma, 2018, pp. 39-45

SEGBERS, S., & AL.: "In vitro gametogenesis and reproductive cloning: Can we allow one while banning the other?", *Bioethics*, 5 settembre 2018.

SHAH, R.N., & al.: "A bioprosthetic ovary created using 3D printed microporous scaffolds restores ovarian function in sterilized mice", *Nature Communications*, 16 maggio 2017.

SNOW, D.: "Litigating Parentage: Equality Rights, LGBTQ Mobilization and Ontario's All Families Are Equal Act", *Canadian Journal of Law and Society*, 2017, 3, pp. 329-348.

ŠOLC, M.: "Mitochondrial replacement therapy in the light of the Convention on Biomedicine: the outline of a dilemma", *Czech Yearbook of Public and Private International Law*, Prague, 2018, pp. 280-295.

STANZIONE, M.G.: *Filiazione e «genitorialità». Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010.

STARKWEATHER, K.E., HAMES, R.: "A Survey of Non-Classical Polyandry", *Human Nature*, 2012, pp. 149-172.

STRASSBERG, M.I.: "The Challenge of Post-Modern Polygamy: Considering Polyamory", *Capital University Law Review*, 2003, pp. 439-563.

STRAUSS, G.: "Is Polygamy Inherently Unequal?", *Ethics*, 2012, pp. 516-544.

SWISHER, P.N.: “«I Now Pronounce You Husband and Wives»: The Case for Polygamous Marriage after *United States v. Windsor* and *Burwell v. Hobby Lobby Stores*”, *BYU Journal of Public Law*, 2015, pp. 299-325.

TELFER, E.E., & AL.: “Metaphase II oocytes from human unilaminar follicles grown in a multistep culture system”, *Molecular Human Reproduction*, 2018, 3, pp. 135-142.

TERNAUX, C.: *La polygamie: pourquoi pas?*, Paris, 2012.

TUCCARI, E.: “Primo via libera della Corte di Cassazione alla c.d. “stepchild adoption” del partner omosessuale: un caso di creatività giurisprudenziale?”, in AA.VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione civile* (a cura di C. GRANELLI), Milano, 2017, pp. 33-53.

TUCCARI, E.: “L'adozione non può essere sempre ‘mite’”, di prossima pubblicazione in AA. VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, 2020.

TWEEDY, A.E.: “Polyamory as Sexual Orientation”, *Cincinnati Law Review*, 2011, pp. 1461-1515.

UNGARI, P.: *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, 1974.

VAZQUEZ, R.A.: “The Practice of Polygamy: Legitimate Free Exercise of Religion or Legitimate Public Menace? Revisiting Reynolds in Light of Modern Constitutional Jurisprudence”, *Legislation and Public Policy*, 2001, pp. 225-253.

VERCELLONE, A.: “Più di due. Verso uno statuto giuridico della famiglia poliamore”, *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 607 ss.

VESTO, A.: *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Torino, 2018.

WEST, C.: *Lesbian Polyfidelity*, San Francisco, 1996.

WESTERMARCK, E.: *The History of Human Marriage*, London, 1891.

WITTE JR., J.: *The Western Case for Monogamy Over Polygamy*, Cambridge MA, 2015; DEN OTTER, R.C.: *In Defense of Plural Marriage*, Cambridge MA, 2015.

WRINGLEY, A., WILKINSON, S., APPLEBY, J.B.: “Mitochondrial replacement: ethics and identity”, *Bioethics*, 2015, pp 631–638.

YAMASHIRO, C., & AL.: “Generation of human oogonia from induced pluripotent stem cells in vitro”, *Science*, 19 ottobre 2018.

ZEILER, K., MALMQUIST, A.: "Lesbian shared biological motherhood: the ethics of IVF with reception of oocytes from partner", *Medicine, Health Care and Philosophy*, 7 gennaio 2014.